I

CE

IVILE

DA

*ENSE*

ULE

E COMP.

# ANALISI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

PER SERVIRE DI GUIDA

*ALLA PRATICA FORENSE*

CORREDATA DELLE FORMULE
PER QUALUNQUE ATTO.

*TOMO II.*

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.
*MDCCCVIII.*

# ANALISI DEL CODICE

DI

# PROCEDURA CIVILE

## *LIBRO II.*

## TITOLO V.

*Delle udienze, della loro pubblicità, e del buon ordine delle medesime.*

Questo titolo si divide in tre articoli: il primo parla delle udienze, e della loro pubblicità; il secondo del loro buon ordine, il terzo presenta le module delle formalità delle udienze.

### ART. I.

*Delle udienze, e della loro pubblicità.*

1. Discutere la causa in pubblica udienza prima di passare alla decisione è nuovo in certe parti del Regno. Non è quì il luogo di dimostrare l' utilità di questa istituzione: essa si farà sentire al primo mettersi in uso: visto il sistema liberale della legislazione tanto sulla teorìa, che sulla pratica, le udienze dovevano essere necessariamente pub-

bliche. Gli astanti devon sapere che sono in un luogo rispettabile e tremendo. L'autorità del tribunale farà il resto: *Malheur au juge*, dice il sig. *Treilhard* nel suo discorso al Corpo Legislativo di Francia, *malheur au juge, qui, n' étant pas penétré de la dignité de ses fonctions, oubliant qu' il a l' honneur de rendre la justice au nom de l' Empereur, aurait la coupable foiblesse de souffrir des murmures et des mouvemens irrespectueux! La loi l' arme d' un pouvoir: il rendra compte également de l' emploi qu' il en aura fait, et de l' emploi qu' il aurait dû en faire* (1).

2. Compita l' istruzione, o come in alcuni luoghi dicevasi *inrotulata* la causa, o in altri altrimenti, *tessuta tutta la tela giudiziaria*, il giudice trascurata quella parte d' istruzione che chiamasi *orale*, decideva altre volte, ed in certi luoghi, nel suo gabinetto. Oggidì la legge rispettando i diritti individuali di ogni uomo, in quanto si accordano con quelli della giustizia, squarciando ogni velo misterioso che ne copriva il santuario, vuole che il giudizio del pubblico preceda in certo modo quello del giudice. Quindi l'ac-

(1) Exposé des motifs du Code de proc. civ.

cesso all' udienze è aperto a qualunque persona. *Art.* 87.

3. Là dove finiva l' ufficio del difensore per dar luogo a quello del giudice, cominciano le formalità dell' udienza, alle quali si procede nel modo seguente: la parte più sollecita, spirati i termini delle notificazioni, di cui abbiamo parlato di sopra, o prima, se le comunicazioni sono state fatte più presto, con un atto semplice *da patrocinatore a patrocinatore*, chiama l' avversario all' udienza. Lo stesso patrocinatore istante, per un costume ben utile, presenta in Francia al presidente del tribunale una semplice nota contenente soltanto il nome e cognome delle parti, quello de' respettivi patrocinatori, ed una brevissima indicazione della natura della causa.

Questa nota che non è punto officiale, perchè la legge non l'ordina, si chiama in Francia *placet*, e da noi si potrebbe dire *memoria*, quando se ne volesse adottar l' uso. Il vantaggio di questa nota o memoria è sensibile quando vi è una qualche abbondanza di affari da trattarsi all' udienza. Tutte le suddette note son poste dal presidente secondo il loro ordine di data o secondo l' urgenza che la causa può presentare, e lo stesso pre-

sidente le fa chiamare nel medesimo ordine da un usciere delle udienze. Le note presentate, che non permettendolo il tempo, non avessero potuto esser chiamate, saranno riservate per la prossima udienza e conserveranno il primo luogo.

4. Chiamata la causa dall'usciere, il primo a parlare è il patrocinatore dell'attore: stabilirà prima l'oggetto della domanda, quindi s'ingegnerà di giustificarne tutti gli estremi; segue immediatamente il discorso del patrocinatore del reo, e tiene lo stesso ordine. Se la causa è importante e difficile, il tribunale permette all' attore di replicare, ed accorda per la seconda volta la parola al reo.

5. Finita la discussione de' patrocinatori, il procuratore del Re, quando ha luogo la comunicazione al ministero pubblico, fa il suo discorso e termina colle sue conclusioni.

6. Presso molti tribunali, principalmente nelle grandi città, vi hanno degli avvocati, i quali prestano in giudizio il loro ministero liberale in favore de' litiganti che invocano la loro assistenza. Questi uomini rispettabili non hanno la loro commissione dal governo come i patrocinatori, i quali sono nominati in un numero determinato pe'

ciascun tribunale ed incaricati esclusivamente della istruzione del processo (1), ma l'hanno dalla loro fama di sapere e di probità, e dalla confidenza de' loro clienti: il patrocinatore è il difensore legale del litigante, l'avvocato n'è solamente il consigliere e l'oratore. Quindi è che i litiganti possono presentarsi bensì all'udienza senza il ministero dell'avvocato, ma non potranno essere ascoltati senza il ministero del patrocinatore.

7. Nei tribunali dell'Impero Francese, d'onde riceviamo la massima della pubblicità delle udienze, è costume che il difensore, che vi si presenta per arringare, avvocato o patrocinatore, debba stare all'impiedi e col capo scoperto mentre parla; quando ha conchiuso, il presidente lo invita a coprirsi. Il regio procuratore levasi in piedi quando parla, ma resta sempre col capo coperto, anche allorquando pronunzia le sue conclusioni, perciocchè queste non riguardano l'interesse delle parti, ma l'inviolabilità de' principj. È per questa ragione che questo magistrato preterisce di parlare nelle sue conclusioni di tuttociò che ha rapporto

(1) *Regol. organ. art.* 124. e 125.

alle spese, essendo queste di un interesse meramente privato.

Sarebbe sotto tutti i rapporti conveniente che questo costume si adottasse nei tribunali del regno, tostochè dovranno regolarsi colle stesse teorìe giudiziarie.

8. In certi luoghi, anche tra quelli nei quali le udienze erano pubbliche, non era permesso alle parti di prendere la parola per difendersi da per loro stesse, a meno che non ne fossero state espressamente autorizzate dal tribunale. Il Codice di procedura ha restituito alle parti i loro diritti naturali, fra' quali uno dei più sacri è quello della propria difesa. Quindi l'*art.* 85 permette a ciascuno di esporre le sue ragioni. Ma nel tempo stesso che rende omaggio ai principj, il Codice prende delle precauzioni, perchè l'uso di questo diritto non pregiudichi agli interessi di alcuno. Prima di tutto esige che il litigante che prende la parola sia assistito dal suo patrocinatore. *Ibid.* Egli è il mediatore necessariamente costituito tra il suo cliente ed il tribunale. In secondo luogo prescrive che il tribunale possa proibire alle parti di parlare, quante volte riconosce che la passione o l'inesperienza impedisse loro di discutere la causa colla decenza con-

veniente e colla chiarezza necessaria per la istruzione dei giudici .

9. Risulta da ciò che generalmente parlando il solo difensore della legge accreditato è il patrocinatore, che la parte può difendersi da se stessa quando ne ha il talento , che essa può scegliersi una persona qualunque in difensore , purchè sia capace di parlare con chiarezza e con decenza ; che finalmente o che la parte si difenda da se , o che si faccia difendere da un terzo , è sempre obbligata di farsi assistere da un patrocinatore.

10. Ma tra le persone capaci di sostenere le altrui parti è espressamente vietato ai litiganti d' incaricare , sia di una difesa verbale, sia di una difesa in iscritto, sia per modo di semplice consultazione , i giudici , i procuratori generali , i regj procuratori e loro sostituti , ancorchè la causa si trattasse davanti ad altri tribunali . *Art.* 86. Considerazioni di convenienza e di riguardo all' opinione d' imparzialità che deve precedere la confidenza che i cittadini ripongono nei magistrati , hanno fatto vietar loro questo ufficio , mentre esercitano la magistratura . Ciò non ostante altre considerazioni egualmente importanti han fatto rallentare questo rigore in favore di quei magistrati

che volessero difendere personalmente le loro proprie cause, quelle delle lor mogli, dei loro congiunti, ed affini in linea retta e dei loro pupilli. *Ibid.* In queste circostanze non può cader sospetto che il magistrato agisca per conservarsi o per procurarsi una clientela; egli è spinto da interessi e da affezioni meritevoli di applauso e d'incoraggiamento.

11. L'*art.* 87 consacra l'antico costume delle discussioni secrete in certi casi. Quindi autorizza i giudici ad ordinare che le arringhe siano fatte a porte chiuse quante volte la discussione pubblica potesse cagionare scandalo o gravi inconvenienti. In questi casi il tribunale, dopo di aver previamente deliberato sopra un tale articolo, ordina l'udienza secreta; indi ne rende conto al procurator generale presso la corte di appello, nella di cui giurisdizione risiede; e se una simile circostanza avviene in una corte di appello, questa rende conto della sua deliberazione al gran giudice ministro della giustizia.

### Art. II.

*Del buon ordine delle udienze.*

1. Le disposizioni del Codice intorno al buon ordine delle udienze sono così chiare,

che non hanno bisogno di commentario. Basterà leggerle per comprenderle senza difficoltà.

2. Gli astanti alle udienze devono stare col capo scoperto e conservare un rispettoso silenzio. Ciò che prescriverà il presidente per il mantenimento dell'ordine viene eseguito puntualmente e all' istante.

La stessa disposizione ha luogo, ovunque i giudici o i regj procuratori esercitano le funzioni del loro ministero. I loro ordini per il mantenimento della decenza e del rispetto al luogo delle loro sedute vengono egualmente eseguiti all' istante *art.* 88.

3. Coll' *art.* 89 è proibito agli astanti di interrompere il silenzio o di dare segni di approvazione o di disapprovazione, sia alla difesa delle parti, sia ai discorsi dei giudici o del ministero pubblico, sia alle interpellazioni, avvertimenti o ordini del presidente, giudice delegato o regio procuratore (1), sia alle sentenze o ordinazioni: di cagionare o eccitare del tumulto in qualunque siasi maniera.

(1) Del Regio Procuratore *s' intende quando esercita le sue funzioni fuori del tribunale, perciocchè nel tribunale gli ordini emanano dal presidente o da chi ne fa le veci.*

Chiunque contravviene a queste prescrizioni, è per la prima volta avvertito dall' usciere dell' udienza a rientrare nell' ordine; se non obbedisce all' istante, l' usciere gl' ingiungerà di uscire dalla sala; resistendo sarà arrestato e condotto in prigione per rimanervi 24 ore; il custode delle carceri è tenuto di riceverlo dietro la presentazione dell' ordine del presidente, del quale si farà menzione nel processo verbale dell' udienza.

4. Se il tumulto fosse cagionato da una persona che esercita qualche funzione presso il tribunale, essa, oltre la detta detenzione di 24 ore, potrà, per la prima volta, subire la pena della sospensione dal suo uffizio per lo spazio di tre mesi. *Art.* 90.

5. Queste risoluzioni di polizia interna, che condannano i perturbatori della udienza alla prigione o alla sospensione si eseguiranno provvisionalmente. *Ibid.*

6. Chi oltraggiasse o minacciasse i giudici o gli ufficiali di giustizia, mentre sono in funzione, è condotto immediatamente in arresto. Questo arresto si eseguisce dietro un ordine del presidente, se l' oltraggio è commesso all' udienza, o di un ordine del giudice delegato, o del regio procuratore, se nei luoghi, ove essi esercitano le loro funzioni.

Il cancelliere forma processo verbale dell'accaduto inconveniente, ed il detenuto è interrogato entro le 24 ore da un giudice destinato a questo effetto. Dietro il rapporto del giudice e l'ispezione del processo verbale, che fa prova del delitto, il tribunale può pronunziare la pena della detenzione, la quale non può eccedere un mese, ed una multa che non può essere minore di 25 lire, nè maggiore di 300. *Art.* 91.

Se il deliquente non potesse essere immediatamente arrestato, il tribunale pronuncierà le anzidette pene entro 24 ore. Il condannato non ha che dieci giorni per formare opposizione alla sentenza, ma la sua opposizione non sarà ammessa, se non si costituisce prima in istato di arresto. *Ibid.*

7. Ma se i delitti commessi meritassero pena afflittiva od infamante, allora, invece di condannare il colpevole alla detenzione ed alla multa anzidetta, il tribunale lo rimetterà ai giudici competenti per esservi processato e punito secondo le norme prescritte dal codice penale. Se il reo è in arresto, egli vi resterà come in deposito per essere rimesso alla corte di giustizia criminale. *Art.* 92.

A r t. III.

*Module per il dibattimento all' udienza.*

§. I.

*Memoria per far chiamare la causa all' udienza* (1).

„ Per il sig. L..., negoziante a Milano, reo convenuto,

„ Contro la signora vedova T...., domiciliata a Como, attrice;

„ Patrocinatori, signori ( B... ( G...

„ Si tratta del pagamento di un biglietto reclamato dall'attrice, ed al quale il reo convenuto oppone una compensazione. „

§. II.

*Formula delle conclusioni che fa un avvocato avanti di cominciare il suo discorso.*

„ Parlo in questa causa

„ Per Luigi M..., coltivatore a Monza, dipartimento d' Olona, attore.

„ Contro Gregorio C..., vetturale del medesimo luogo, reo convenuto.

„ Le mie conclusioni sono dirette ad ottenere che il tribunale voglia condannare C... a pagarmi la somma di seicento lire per prezzo di somministrazione d'avena, fieno e

(1) Placet.

paglia, fatta nell'anno mille ottocento quattro, a termini dell'obbligazione da esso fatta il giorno venti novembre dello stesso anno, debitamente registrata e da esso riconosciuta, giusta la sentenza degli undici gennajo scorso; condannarlo negli interessi a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione e nelle spese ec. „

§. III.

*Formula delle conclusioni del ministero pubblico dopo il suo discorso.*

„ In queste circostanze noi stimiamo, che v'è luogo a dichiarare che non è ammissibile l'opposizione di terzo fatta dalla sig. G... nella sentenza proferita dal tribunale il giorno dieci agosto scorso; in conseguenza ad ordinare che questa sentenza sarà eseguita secondo la sua forma e tenore, e condannare la signora G.... alla multa di cinquanta lire, applicabili allo stato. „

## TITOLO VI.

*Dei giudizj sopra verbale rapporto, e delle istruzioni per iscritto.*

Questo titolo ci darà la materia per tre articoli: l'uno per i giudizj sopra verbale rapporto; l'altro per le istruzioni per iscrit-

to ; il terzo per le module degli atti relativi alle medesime .

### Art. I.

### *Dei giudizj sopra verbale rapporto* (1).

1. Terminate le arringhe e le conclusioni del ministero pubblico, se ve ne sono state, i giudici si alzano in piedi, si riuniscono attorno al presidente, e quando la causa è bastantemente posta in chiaro, passano ad emettere i loro voti sommessamente . *Art.* 116. Ma se prima di pronunziare riconoscono essere necessario di esaminare più maturamente gli allegati documenti , proferiscono una sentenza del genere delle preparatorie , la quale sarà del tenore seguente:

„ Nella causa tra .... e .... il tribunale ordina che i documenti e le scritture rispettive gli siano rimesse per deliberare dietro il rapporto che gli sarà fatto dal sig.... , uno dei giudici , per essere indi giudicato nel giorno .... di questo mese . „ Questo è quello che è prescritto dall'*art.* 93. Notate che questo rapporto chiamasi *verbale* , non perchè sia vietato al giudice di farlo in iscritto in ajuto della sua memoria , per leggerlo poi

(1) *In Francia in termini di pratica questa maniera di procedere si chiama* délibéré , *perchè non è che l'effetto di una semplice deliberazione presa all'udienza* .

all' udienza, ma perchè è l' effetto di una informazione piuttosto verbale che scritta, a differenza del rapporto sopra le istruzioni scritte, di cui parlerassi nell' articolo seguente.

2. In esecuzione di questa sentenza i patrocinatori rispettivi passano le loro scritture immediatamente o al cancelliere ch' è presente all' udienza, o allo stesso giudice nominato relatore nell' anzidetto giudicato. Nel rimanente i patrocinatori trovandosi sufficientemente notificati dallo stesso giudicato che hanno inteso pronunziare, non occorrerà spedizione, nè notificazione di esso, nè altra intimazione alle parti. *Art.* 94.

3. Ma se una delle parti non rimettesse le sue scritte prima della scadenza del termine indicato nella sentenza; il rapporto sarà ciò non ostante fatto, e la causa giudicata sopra i soli documenti presentati dall' altra parte.

Egli è quì bene osservare, che la sentenza che si pronunzia in questo caso s' intende proferita in contradditorio, come se la parte negligente avesse presentato le sue carte al giudice relatore, e che per conseguenza non può farsi opposizione a questa sentenza. *Art.* 313. La ragione è che le parti sono già state sentite nel contradittorio dell' ulti-

ma udienza , e non essendovi nuove comunicazioni , la causa si reputa come se fosse stata decisa in quella udienza . La proroga riguardava solamente il bisogno d'istruzione ne'giudici per un più maturo esame delle carte già somministrate dalle parti .

3. Al giorno indicato nella sentenza che ordina il verbale rapporto il giudice relatore rende conto pubblicamente all' udienza dello stato della causa , delle ragioni allegate reciprocamente dalle parti , nel caso che nell'intervallo lo stesso giudice avesse creduto conveniente di sentirle , e de' motivi che somministrano i punti decisivi della questione . Il giudice relatore non manifesterà però la propria opinione , lo chè si riserverà di fare deliberando unitamente agli altri giudici . *Art.* 111.

3. Dopo che il giudice ha fatto il suo rapporto , e prima ancora che lo faccia , non è permesso ai difensori delle parti , siano patrocinatori o avvocati , di più arringare . Essi sono già stati intesi nell'ultima udienza . Ma nel caso che avessero osservazioni importanti da comunicare , concernenti una rettificazione di nomi , di fatti o di date , potranno farlo col mezzo di semplici memorie

che faranno presentare al presidente dall'usciere delle udienze. *Ibid*.

6. Il solo regio procuratore è inteso dopo il giudice, se la causa richiede il suo intervento. *Art*. 112. Immediatamente dopo le sue conclusioni, o se non vi ha luogo, dopo il rapporto, i giudici pronunziano la sentenza.

Giudicato l'affare, le carte sono passate dal relatore al cancelliere, dalle di cui mani le parti le ritireranno, ciascheduna le sue.

### Art. II.

### *Della istruzione per iscritto*.

Divideremo questo articolo in quattro capi. Essi s'intitoleranno: 1.° Cos'è l'istruzione per iscritto. 2.° Quale ne è la procedura. 3.° Del caso in cui le parti non fanno le loro produzioni. 4.° Come si procede alla sentenza.

### Cap. I.

### *Cos' è l' istruzione per iscritto*.

1. Abbiamo detto di sopra, §. 1, *art. I. tit. VI*, che terminate le arringhe e le conclusioni del ministero pubblico, se ve ne fossero state, i giudici passano alla decisione, oppure pronunziano che un giudice delegato esamini più ponderatamente l' affare e ne faccia rapporto per esserne giudicato ad un

determinato giorno. Ora tratteremo del caso in cui la causa essendo molto inviluppata di fatti e di punti di ragione, non bastasse il solo esame e rapporto del giudice ad illuminare la coscienza: del tribunale è in questo caso che l'*art.* 95 autorizza il tribunale ad ordinare che la causa *s' istruisca in iscritto*, cioè che si abiliteranno le parti a somministrare nuovi documenti, se ne hanno, e nuove scritture a maggior lume del tribunale, e si nominerà un giudice istruttore per esaminarle e farne rapporto.

2. Il tribunale che è nel caso di ordinare l'istruzione per iscritto, deve farlo all'udienza con un giudicato simile a quello che ordina il rapporto verbale. *Vedi art.* 1. §. 2, *tit. VI* e la sua modula ivi. La sola differenza che passa fra questi due giudicati si è, che il primo indica il giorno in cui il giudice relatore deve fare il suo rapporto, e nel secondo, di cui parliamo, il giudicato nomina bensì il giudice istruttore, ma non fissa il giorno, in cui questo giudice dovrà fare il suo rapporto. La ragione è che in una causa complicata non si può fissare al giusto il tempo che potrà aver bisogno il giudice per istruirsi.

3. Le precauzioni che la legge ha prese

perchè questa maniera d'istruzione non degeneri negli antichi abusi di proroghe arbitrarie, e senza fine, di atti e repliche senza numero e di spese senza misura, si vedranno nel capo seguente. Tutto è misurato e contato con economia, dimodochè un giudice diligente non ha che a far eseguire scrupolosamente la legge per rimettere nella giusta strada i defatigatori che se ne volessero allontanare.

## Cap. II.

### *Come si procede dopo che è ordinata l' istruzione per iscritto.*

4. Pronunziata la sentenza che ordina l'istruzione per iscritto, si comincia dalla notificazione della medesima che si fa dalla parte più sollecita con atto semplice *da patrocinatore a patrocinatore*; per fare questa notificazione la parte più sollecita si fa rilasciare in cancellerìa una copia della detta sentenza. Da questa notificazione, qualunque sia la parte che l'avesse fatta, incominciano a decorrere i termini per le rispettive produzioni, e prima quelli a carico dell' attore.

5. L'attore adunque, a contare dalla data notificazione della sentenza, ha quindici giorni di tempo per far intimare al reo una

*scrittura* (1) esprimente le sue ragioni e conclusioni, la quale conterrà un elenco dei documenti allegati a sostegno del suo assunto, *Art.* 96.

Notate bene: questa *scrittura* e l'altra che dovrà far intimare il reo, come appresso vedremo, sono della maggiore importanza. Esse stanno in luogo delle discussioni e dei dibattimenti verbali, che si sarebbero fatti intorno alle prove allegate nelle medesime, se la causa avesse potuto essere maturamente esaminata alla prima udienza. Non sarà quindi superfluo di raccomandare ai patrocinatori di mettervi tutta la diligenza di cui sono capaci, e di fare delle loro scritture altrettante allegazioni ben ragionate.

6. Dopo questa intimazione il patrocinatore dell' attore è tenuto, nelle ventiquattro ore successive, di deporre in cancellerìa l' originale stesso della sua scrittura e i documenti dei quali ha comunicato l' elenco; e questo deposito in cancellerìa è quello che si chiama *produzione*. È tenuto inoltre entro le stesse 24 ore di far notificare all' avversario questa sua produzione con atto da

(1) Requête. *Atto di patrocinatore*.

*patrocinatore a patrocinatore* (1) . *Ibid.*

7. Qui cominciano i termini accordati al reo per fare le sue incumbenze : adunque l'*art.* 97 prescrive, che a contare dalla produzione fatta all' attore e dalla sua simultanea notificaziene il reo convenuto debba prenderne comunicazione entro quindici giorni ; la qual cosa si eseguisce nella seguente maniera :

8. Il patrocinatore del reo si presenta in cancellerìa e riceve dal cancelliere , contro ricevuta , *art.* 106. il fascio o *rotolo* delle carte dell' attore , quando però l' attore non avesse nell'atto di notificazione dichiarato , che le dette carte non dovessero asportarsi fuori della cancellerìa .

9. Nel caso che l' attore avesse fatto questa dichiarazione , lo che accade quando le sue produzioni contengono documeuti originali importanti , il patrocinatore del reo si presenta in cancellerìa , legge ivi , esamina e trascrive anche qualche passo dei detti documenti se gli occorre , in presenza sempre del cancelliere , e non ne asporta che la sola scrittura del patrocinatore contrario e quei

(1) *Nel foro francese questa notificazione di produzionec si hiama* acte de produit, *e noi diremmo* notificazione della seguita produzione .

documenti dei quali l'attore non avesse proibito l'asportazione. *Art.* 189.

Notate bene, che in questo caso il patrocinatore del reo ha la facoltà di ritornare entro il detto termine di giorni quindici ad osservare in cancelleria la produzione dell'attore quante volte gli occorrerà.

10. I detti quindici giorni, § 7, sono accordati al reo non solo per prendere comunicazione delle produzioni dell'attore, ma eziandio:

1.° Per fare intimare entro lo stesso termine all'attore medesimo la sua *scrittura di patrocinatore* (1) esprimente in risposta le sue ragioni e conclusioni e corredata egualmente dell'elenco dei suoi documenti. *Articolo* 97.

2.° Per restituire in cancelleria nelle 24 ore successive all'intimazione della detta *scrittura*, le produzioni dell'attore nel caso che le avesse asportate, ritirando indietro la sua ricevuta.

3.° Per farvi la sua *produzione* entro le stesse 24 ore, e per far notificare all'attore con atto *di patrocinatore a patrocinatore*, la detta sua produzione già seguita. *Ibid.*

(1) Requéte, Acte de produit.

11. L'ultima parte dell'*art*. 97 prevede il caso che nella istruzione per iscritto fossero in causa più rei convenuti e vi provede nel modo seguente:

Se questi correi hanno lo stesso interesse, o se avendo interessi diversi, hanno tutti un medesimo patrocinatore, saranno considerati come una sola e medesima parte in causa; ed in questo caso non avranno tutti insieme che quindici soli giorni per prendere comunicazione de' documenti prodotti dall'attore, e per fare le loro produzioni. Ma se ciascuno de' correi ha il suo patrocinatore particolare e degli interessi diversi fra loro, in considerazione di queste due circostanze riunite, avrà ciascuno il suo termine particolare di giorni quindici, per modo che il termine totale comprenderà allora altrettanti quindici giorni, quanti sono i correi, cui la legge accorda il diritto di prendere comunicazione delle produzioni dell'attore e di rispondervi colle rispettive loro produzioni. I patrocinatori allora si presenteranno l'un dopo l'altro in cancellerìa, ed il cancelliere comunicherà loro i documenti, preferendo il più diligente.

12. Fatta e notificata la produzione del reo convenuto, l'istruzione per iscritto si reputa

come completa. Quindi perchè non resti ai patrocinatori alcun pretesto di moltiplicare le scritture al di là del numero prescritto dal Codice, l'*art.* 105 dice espressamente ed in una maniera generale, che nelle istruzioni per iscritto, o indiscriminatamente nelle cause soggette a rapporto, non entrano in tassa che le scritture enunciate e permesse dal titolo VI.

13. Frattanto alcuna delle parti potrebbe aver bisogno di produrre documenti nuovi; ed in questo caso non sarebbe giusto di privarla di questo presidio, e di allontanare dalla giustizia quei lumi, che a scoprimento del vero potrebbero somministrare i nuovi documenti. Dall'altra banda importa di evitare che sotto pretesto di nuove produzioni non si abbia di mira di moltiplicare le spese del processo; perlochè l'*art.* 102 prescrive, che il producente nuovi documenti abbia a deporli in cancellerìa senz'altra scrittura o allegazione ragionata, ma facendo notificare semplicemente alla parte con atto *da patrocinatore a patrocinatore* questa sua nuova produzione, unendovi solo l'elenco dei documenti.

14. Ciò non ostante non è vietato di terminare questo atto di notificazione con delle con-

clusioni nuove, qualora fossero conseguenza necessaria de' prodotti nuovi documenti, perciocchè le conclusioni, come si è detto, sono di natura loro concise, e possono restringersi in poco spazio. Ma si avverta che non è permesso di estendere queste conclusioni col pretesto di farle ragionate o motivate; qualunque eccesso o abuso di scrittura non entrerà in tassa. La parte però che volesse dare una spiegazione un poco più larga alle sue conclusioni, potrebbe fare una privata memoria a parte per presentarla al giudice relatore, restando a di lei carico la spesa della medesima.

15. Il patrocinatore dell' altra parte, avvisato della nuova produzione fatta in cancellerìa, avrà otto giorni di tempo per prendere comunicazione de' documenti, e per fare anch' egli in risposta la sua produzione, la quale non potrà eccedere sei fogli interi; quei che vi fossero di più non entrerebbero in tassa. *Art.* 103. Per una maggiore precauzione l' *art.* 104. esige inoltre, che i patrocinatori abbiano a specificare in calce degli originali e delle copie di tutte le loro scritture e degli atti di notificazione delle loro produzioni, il numero dei fogli che contengono, come si vedrà dalle module; se omettessero

questa formalità, non potrebbero esiger tassa per le medesime scritture.

16. Si vedrà dalla modula all' *art.* 3, che le scritture notificanti le produzioni tanto dell' attore, quanto del reo sono nella loro intestazione indirizzate al tribunale. Questa loro forma ricorda che tali scritture tengono il luogo delle discussioni e dei dibattimenti, che avrebbero dovuto farsi all' udienza, se la càusa avesse potuto istruirsi senza la procedura per rapporto; si è veduto ancora che ciascheduna delle parti non è autorizzata a notificare più di una scrittura in forma di arringa o allegazione: ragioni di più perchè i patrocinatori si applichino ad estenderle con tutta la diligenza ed accuratezza possibile.

17. Acciocchè vi sia una prova costante delle produzioni de' documenti, che si fanno in cancellerìa, dovrà tenervisi un registro, nel quale saranno iscritte tutte le produzioni secondo il loro ordine di data. Questo registro per maggiore precisione si dividerà in cinque colonne, la prima conterrà il giorno della produzione; la seconda il nome delle parti; la terza il nome de' loro patrocinatori; la quarta il nome del giudice relatore; la quinta è lasciata in bianco per contenere la firma del giudice allorchè ritira i docu-

menti prodotti dalla cancellerìa. *Art.* 108.

18. L'*art.* 107. provvede ancora alla conservazione de'documenti rispettivi delle parti, prescrivendo che qualora un patrocinatore non restituisce nel termine prefisso le carte, delle quali aveva preso comunicazione asportandole dalla cancellerìa, la parte contraria farà per ripeterle le seguenti operazioni: 1.° esigerà dal cancelliere un certificato che attesti non essere state restituite le carte; 2. farà notificare al patrocinatore un atto *di chiamata all' udienza* più prossima. Ivi dietro l' esibizione del certificato si pronunzierà dal tribunale sentenza che condanna personalmente il patrocinatore negligente a rimettere le dette carte ed a pagare dieci lire almeno a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo; ben inteso che le spese di questo giudicato sono a carico dello stesso patrocinatore senza che possa ripeterle dal suo cliente, ed inoltre che questo giudicato si pronunzia inappellabilmente.

10. Questa sentenza si fa notificare in copia dalla parte che l' ha ottenuta all' altra parte con atto *da patrocinatore a patrocinatore*. Se entro giorni otto a contare dalla notificazione, il patrocinatore non restituisce le produzioni, la parte contraria farà

chiamarlo per la seconda volta all' udienza, ed ivi il tribunale può, secondo le circostanze, condannarlo a maggiori danni ed interessi, ed anche all' arresto ed alla interdizione dall' ufficio per quel tempo che giudicherà conveniente, e senza appello. *Ibid.*

20. Notisi per regolamento dei patrocinatori e dei litiganti, che queste condanne giustamente severe possono essere pronunziate dietro semplici domande delle stesse parti, senza che occorra ministero di patrocinatore. Si è preveduto, che difficilmente si troverebbero de' patrocinatori che volessero prestarsi a questo ufficio contro un loro collega, e si è per conseguenza prudentemente autorizzata la parte a provvedervi da se stessa col presentare una petizione per la reintegrazione de' suoi documenti e dei suoi danni ed interessi al presidente del tribunale o al giudice relatore, oppure al regio procuratore. Dietro la sola osservazione di tale petizione, la quale dovrà essere firmata dal ricorrente, il tribunale pronunzia in ultima istanza, come si è detto di sopra. *Art.* 107.

## Cap. III.

### *Del caso in cui le parti non fanno le loro produzioni.*

21. Abbiamo già osservato che l' attore deve fare la sua produzione entro giorni quindici, che cominciano a decorrere dal giorno in cui gli è stata notificata la sentenza che ordina l' istruzione per iscritto. Ora se l'attore trascurasse di adempiere entro il detto termine a questa formalità, il reo convenuto senza aspettare nè avviso nè notificazione, è autorizzato in virtù del solo lasso del termine, a presentare i suoi documenti in cancellerìa, ed a notificare entro le 24. ore questa sua produzione all' attore, il quale non avrà che otto giorni per prendere comunicazione, produrre dalla sua parte e contraddire. Ma se l'attore lasciasse spirare ancora questo termine senza far niente, si potrà procedere alla sentenza sopra la sola produzione del reo. *Art.* 98.

22. Eguale disposizione è portata dall'*artic.* 99 rispetto al reo, che non rispondesse nei termini per lui stabiliti, alle produzioni dell'attore, e rispetto ai collitiganti rei convenuti, che avessero patrocinatori ed interessi diversi; la sentenza si pronunzierà sulle produzioni fatte dall' attore. *Art.* 100. E re-

ciprocamente, quando in quest' ultimo caso la negligenza proviene dall' attore, il correo più diligente depone i suoi documenti in cancelleria, e l' istruzione è continuata come sopra, vale a dire che gli altri correi ne prendono successivamente comunicazione, osservando i termini a ciascheduno di essi accordati *Art.* 101. Quando questi termini sono tutti scaduti, l' attore negligente non avrà, come sopra, che otto giorni per prendere comunicazione de' documenti prodotti dai correi, dopo di che si procede al rapporto ed alla sentenza sulle sole produzioni, che si trovano già fatte.

23. Da tutte queste disposizioni relative al rigore dei termini si può dedurre con sicurezza, che i termini anzidetti decorrono sempre, sia che i litiganti ne profittino, sia che li trascurino; per modo che quando si trovano tutti trascorsi, l'istruzione per iscritto si reputa già completa, ed altro non attende che la sentenza; qualunque altra istanza di produzione non sarà ammessa per giusta pena a questa specie di contumacia (1).

(1) *Nel foro francese questa sorte di giudizio si chiama* forclusion, *quasi a* foro exclusio, *o altrimenti* eliminatio, *che vuol dire in termine dei prammatici :* denegazione di udienza.

## CAP. IV.

*Del rapporto e della sentenza nelle istruzioni per iscritto.*

24. Vedremo in questo capitolo in qual modo, fatte le produzioni, spirati i termini accordati per farle, si proceda al rapporto della causa, ed alla sentenza.

25. La parte più sollecita fa istanza al cancelliere perchè rimetta tutte le carte al giudice relatore. Basterà ordinariamente una verbale istanza; ciò non ostante, se fosse necessario, potrebbe anche farsi in iscritto col ministero di un usciere delle udienze. *Art.* 109.

26. Il cancelliere nel passare le carte al giudice relatore porterà con se il registro delle produzioni, affinchè il giudice faccia la sua ricevuta delle carte nella colonna lasciata in bianco a questo effetto. *Ibid.*

27. Se dopo che il giudice relatore ha ritirato il processo venisse a morire, si dimettesse, o fosse da qualunque altra causa impedito, la parte più sollecita presenterà al presidente una istanza scritta, in calce della quale il presidente decreterà la nomina di un altro giudice relatore. *Art.* 100.

28. Questa istanza contenente la nomina del nuovo relatore, dovrà essere notificata

da un usciere delle udienze ai patrocinatori degli altri litiganti tre giorni interi almeno, prima che il rapporto sia fatto all' udienza; per esempio, fatta la notificazione il primo del mese, il rapporto non si farà che il giorno cinque. *Ibid.*

29. Il giudice relatore, dopo che ha esaminato le carte e preparato il suo rapporto, prende col presidente gli opportuni concerti per istabilire il giorno della decisione. Fissato il giorno, ne previene i patrocinatori, i quali non mancheranno certamente di presentarsi a lui per esserne informati.

30. Nelle cause, delle quali è necessaria la comunicazione al ministero pubblico, le carte prodotte si passano al regio procuratore come negli altri processi ordinarj, senza altra particolarità. Egli non dà le sue conclusioni al relatore, ma bensì al tribunale. *Art.* 112.

31. Altre volte i giudici relatori facevano i loro rapporti in conferenza a porte chiuse, e non vi erano ammessi nè patrocinatori, nè avvocati. Oggidì la legge ha voluto, col mezzo della pubblicità de' rapporti, garantire l'integrità del giudice relatore e del tribunale.

Quindi all' indicato giorno il giudice re-

latore fa il suo rapporto pubblicamente all'udienza. *Art.* 111. Espone in esso prima i fatti e le ragioni delle parti, desunte dai rispettivi prodotti documenti, anche quelle ragioni che le parti stesse avessero obliato di allegare in loro favore; indi passa a posare i punti cardinali della quistione, e sui quali è invocata la decisione del tribunale. Ei non manifesta il proprio voto, ma lo pronunzia unitamente ai suoi colleghi al momento della sua sentenza. *Art.* 112.

32. Immediatamente dopo il giudice relatore, se la causa il comporta, parlerà il regio procuratore. Nessuno dopo di lui avrà più la parola; l'*art.* 111 lo vieta espressamente; se però i difensori avessero delle osservazioni importanti intorno ai fatti o alle date, potranno solamente far pervenire al presidente semplici memorie contenenti brevemente le dette loro osservazioni.

33. Terminate le conclusioni del regio procuratore, i giudici si levano in piedi, e circondando il tavolino che sta avanti al presidente, passano a pronunziare la sentenza. Se han bisogno di conferire fra di loro, potranno passare nella camera del consiglio. *Art.* 116.

34. Dopo che la sentenza è stata pronun-

siata, il giudice relatore, finita l'udienza, rimette in cancellerìa le carte del processo, e ne è discaricato cancellandosi la sua firma dal registro delle produzioni. *Art.* 114.

35. I patrocinatori vanno, dopo l'udienza, in cancellerìa; ciascheduno ritira la propria produzione scrivendo al margine del registro la sua ricevuta, a discarico del cancelliere.

36. Osserviamo in fine che nei processi per iscritto la mancanza di produzione di alcuna delle parti è una specie di contumacia, in cui non è permessa opposizione contro il giudicato. *Art.* 113. Dappoichè si considera che la parte non producente siasi riportata alla giustizia del tribunale; motivo per cui in Francia questo giudizio è chiamato *esclusione* e non *contumacia* (1), e non si fa luogo ad opposizione.

### Art. III.

*Module della iscrizione per iscritto.*

§. I.

*Scrittura di produzione per parte dell' attore:*

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di.......

Il sig. Bernardo B....., medico, domici-

(1) Forclusion. *Ved. la nota al* §. 23. *cap.* 3. *qui sopra.*

liato a Milano, attore per atto di citazione del giorno quindici gennajo mille ottocento quattro.

„ Contro il sig. Alberto S....., architetto domiciliato pure a Milano, reo convenuto, in conformità delle conclusioni dell'atto di citazione;

„ Dimanda che il tribunale voglia condannare il sig. S.... a pagare al supplicante la somma di due mila lire, ammontare del residuo del conto che il detto sig. S..... gli ha reso in qualità di tutore, il qual residuo non è stato portato nel conto della tutela dal sig. S..... che alla somma di seicento lire, e di condannare il detto sig. S.... negli interessi e nelle spese.

„ Sorprende tanto più che il sig. S.... non voglia riconoscer l'errore che ha commesso nel suo conto, in quanto che questo errore è della più grande evidenza.

„ In effetto ec.... ec.....

„ Per giustificare il contenuto nella presente scrittura il supplicante produce i documenti seguenti:

„ Il primo è l'originale dell'atto di dimanda, del giorno quindici gennajo mille ottocento quattro.

„ Il secondo ec ... ec.....

„ Il terzo ec.... ec.....

„ Il quarto ed ultimo ec..... ec.....

„ Questa scrittura contiene venticinque fogli. „

*Sott.* G..... Patrocinatore.

„ La presente scrittura è stata intimata e ne è stata lasciata copia da me Michele P..., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al N.° 200, al sig. N...., patrocinatore del sig. S......, nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno otto di aprile mille ottocento quattro. „

*Sott.* P..... Uusciere.

§. II.

*Atto di produzione.*

„ Ad istanza del sig. Bernardo B....., medico a Milano, attore,

„ Sia dichiarato al sig. N....., patrocinatore del sig. S...., reo convenuto,

„ Che l'attore ha prodotto in cancelleria la scrittura, che ha fatto intimare jeri, ed i documenti che le sono annessi. Intima in conseguenza a detto sig. N..... di prendere comunicazione, rispondere e produrre nel termine di quindici giorni, altrimenti si procederà alla sentenza.

„ Fatto a Milano il giorno nove aprile mille ottocento quattro. „

*Sott.* S..... Patrocinatore.

La forma dell'intimazione di quest'atto di produzione è la medesima che quella dell'istanza sopraddetta.

## §. III.

*Scrittura di produzione per parte del reo convenuto.*

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale d.....

„ Il sig. Alberto S...., Architetto, domiciliato a Milano, reo convenuto nell'istanza diretta contro il medesimo per atto di citazione del giorno quindici gennajo mille ottocento quattro.

„ Contro il sig. B....., medico, domiciliato esso pure a Milano, attore in conformità delle conclusioni del suo atto di citazione;

„ Conchiude che il tribunale voglia, senza aver riguardo a quanto ha allegato il sig. B...., dichiarare buono e valevole il conto della tutela, che gli ha reso il supplicante, e di cui il residuo ammonta a seicento lire; dopo questo dichiarare non ammissibile la dimanda del sig. B.... del pagamento della somma di due mila lire, per il preteso residuo del detto conto, od in ogni caso, rigettarla e condannarlo nelle spese.

„ Si va a dimostrare che il residuo del conto della tutela deve essere di seicento lire e non di due mila.

„ In effetto ec..... ec. ...

„ Per giustificare il contenuto nella presente scrittura il supplicante produce i documenti seguenti:

„ Il primo è la copia intimata dell'atto della dimanda, in data delli quindici gennajo mille ottocento quattro.

„ Il secondo è una spedizione ec.

„ Il terzo è uno stato delle spese ec.

„ Il quarto ec.

„ Questa scrittura contiene quindici fogli. „

*Sott.* N..... Patrocinatore.

„ La presente scrittura è stata intimata, e ne è stata lasciata copia da me Michele P..., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al N.° 205, al sig. G...., patrocinatore del sig. R...., nel suo domicilio, consegnandola ad un suo alunno il giorno ventiquattro aprile mille ottocento quattro. „

*Sott.* P.... Usciere.

§. IV.

*Produzione di nuovi documenti.*

„ Fra il sig. Bernardo B..., medico a Milano, attore,

„ Contro il sig. Alberto S...., architetto a Milano, reo convenuto.

„ Alla precedente sua produzione l'attore aggiunge i documenti seguenti:

„ Il primo è la spedizione ec.... ec.....

„ Il secondo è un estratto ec.....

„ Il terzo è una lettera di.... ec....

„ Atteso che, mediante la produzione di questi tre nuovi documenti, risulta evidentemente che il residuo del conto, di cui si tratta, ammonta a due mila ottocento lire, invece di due mila, al che era ristretta l'istanza dell'attore; modificando, in questo punto solamente, le sue conclusioni, dimanda che il detto sig. S.... sia condannato a pagare la detta somma di due mila ottocento lire cogli interessi di ragione, e nelle spese.

„ Ad istanza dell'attore

„ Sia intimato al sig. N...., patrocinatore del reo convenuto, che i documenti nuovamente prodotti, citati nell'elenco sopraddetto, sono stati oggi consegnati alla cancelleria, intimandogli di prenderne comunicazione e di rispondervi entro otto giorni, altrimenti si procederà alla sentenza.

Fatto a Milano il giorno 26 Aprile mille ottocento quattro. „

*Sott.* G.... Patrocinatore.

Quest'atto è intimato nella medesima forma che i precedenti.

§. V.

*Nomina di un nuovo relatore.*

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza di Milano:

„ Il sig. Bernardo B...., medico a Milano, attore

„ Contro il sig. Alberto S...., architetto a Milano, reo convenuto;

„ Espone che il sig. T...., uno dei giudici del tribunale ed incaricato della relazione del processo in iscritto fra le parti, per sentenza del...., è morto nella scorsa settimana.

„ Il supplicante dimanda, in conseguenza, che vogliate nominare un altro relatore.

*Sott.* G.... Patrocinatore.

„ Aderendo all'istanza sopra spiegata, noi nominiamo il sig. D....., uno dei giudici del tribunale, per riferire nella causa fra le parti, in luogo del sig. T...

„ Fatto a Milano il giorno venti giugno mille ottocento quattro. „

*Sott.* F.... Presidente.

„ L'istanza e l'ordine soprascritti sono stati notificati, e ne è stata lasciata copia da me Michele P...., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da

matricola registrata al N.° 205, al sig. N...,
patrocinatore del sig. S...., nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno ventuno giugno mille ottocento quattro, „

*Sott.* P.... Usciere.

## TITOLO VII.

### *Delle sentenze.*

In questo titolo trattiamo della forma delle sentenze. Lo dividiamo in dodici articoli come segue. 1.° Delle diverse specie di sentenze. 2.° Del modo e del tempo di pronunziarle. 3.° Delle sentenze sopra domande provvisionali pronunziate unitamente a quelle sul merito principale. 4.° Delle sentenze che ordinano la comparsa delle parti. 5.° Delle sentenze che ordinano di giurare. 6.° Delle sentenze, che condannano ai danni ed agl'interessi. 7.° Delle condanne a restituzione di frutti. 8.° Dell'arresto personale. 9.° Della condanna alle spese. 10.° Della esecuzione delle sentenze. 11.° Della forma nella quale le sentenze devono essere scritte. 12.° Delle module delle diverse sentenze.

### ART. I.

#### *Delle diverse specie di sentenze.*

1. Sentenza dicesi tuttociò che un tribubunale pronunzia sopra una controversia.

2. Le sentenze sono o *preparatorie*, o *in-*

*terlocutorie*, o *definitive*. Del carattere di queste diverse sorti di sentenze abbiamo parlato al *tit. II. art.* 3.

3. Tra le sentenze definitive bisogna distinguere quelle, che si pronunziano sopra una domanda *provvisionale*, da quelle colle quali si giudica il *merito principale* della causa. Un esempio farà comprendere facilmente questa differenza.

Una vedova riclama il suo *dotario*, o contradote, che pretende nella somma di dieci mila lire; all'opposto gli eredi del marito pretendono non esserle dovuto per questo titolo che lire sei mila. La vedova, spinta dal bisogno, dimanda che prima del giudizio sul merito, le venga provvisionalmente assegnata una somma di mille cinquecento lire, allegando che non può esservi difficoltà ad accordarla, postochè gli eredi stessi del marito convengono che l'eredità le deve molto di più.

Queste due cause essendo fra loro distinte nell'oggetto, devono essere introdotte con diversi modi; ognuna avrà la sua citazione e la sua istruzione particolare: quella che ha per iscopo di far dichiarare la contraddote nella somma di dieci mila lire può essere suscettibile di termini che portino a lungo

la decisione; l'altra per lo contrario è una di quelle istanze che diconsi *provvisionali*, ed è di sua natura evidentemente suscettibile di essere giudicata in breve termine. L'una e l'altra sono talmente distinte, che ciascheduna può essere terminata con una sentenza particolare, ed alle volte accade che la parte vittoriosa nella domanda provvisionale vada in esito di lite a soccombere nella domanda principale.

Si comprende quindi facilmente come l'una e l'altra sentenza sia definitiva, ma per distinguerle si chiameranno, la prima semplicemente *sentenza provvisionale*, l'altra semplicemente *definitiva* (1).

4. Ma a qualunque specie appartenga una sentenza, dovrà sempre pronunciarsi in presenza delle parti, oppure esse debitamente chiamate. Se intervengono entrambe, la sentenza si dice pronunziata in *contraddittorio*; se una delle due non comparisce, la sentenza che si pronuncia si chiama *contumaciale*. Vi ha dunque delle sentenze *preparatorie*, *interlocutorie*, *provvisionali* e *definitive*, che si pronunciano in *contraddi-*

(1) *In Francia chiamansi* Jugement définitif provisoire, *o semplicemente* provisoire, *e* Jugement définitif sur le fond *in merito*, *o semplicemente* définitif.

*torio*, e ve n'ha nelle stesse specie che si pronunciano *in contumacia*.

5. In questo titolo, unicamente destinato a dimostrare le disposizioni del Codice, che si riferiscono alle sentenze, noi parleremo delle loro forme, nè ci resta alcun'altra cosa a dire sopra le loro differenti specie, perciocchè le sentenze, di qualunque specie esse siano, dovranno tutte pronunziarsi nella medesima forma.

### Art. II.

*Quando e come si pronunciano le sentenze.*

1. Terminate le arringhe quando trattasi di procedura semplice, o terminato il rapporto quando vi è un giudice relatore, sia dietro produzioni o senza, i giudici si avvicinano, come si è detto, al presidente, e ciascuno emette la propria opinione in maniera che possa solamente essere inteso dai suoi colleghi. L'opinione che riunisce la maggiorità assoluta dei voti forma la sentenza. Il presidente la pronuncia ad alta voce immediatamente all'udienza. *Art.* 116.

2. Quante volte però nascessero delle difficoltà intorno al modo di estendere la dispositiva della sentenza, o se la discussione richiedesse tempo e raccoglimento, il tribunale potrà ritirarsi nella camera del consiglio,

ma dovrà prima ordinarlo con una sentenza della specie delle preparatorie; tanto esige il rigore della pubblicità dei giudicati. Indi sortirà dalla sala delle udienze, e vi rientrerà per pronunciarvi la sentenza. Al momento che il presidente la proclama, tutti i giudici dovranno essere presenti. *Ibid.*

3. Se l'ora avanzata impedisse di progredire nello stesso giorno alla discussione segreta fra' giudici, ed alla prolazione della sentenza, il tribunale ordinerà con una sentenza egualmente preparatoria (1), che l'udienza sarà continuata ad un altro giorno prossimamente fissato, e indicato nella stessa sentenza, affine di giudicare definitivamente. *Ibid.*

4. Queste *sentenze transitorie*, o secondo la comune nostra accezione, questi *decreti* del tribunale non si spediscono, nè si notificano; le parti che li hanno intesi pronunziare già sanno il giorno, in cui si riprenderà l'udienza. In questa udienza nessuna formalità precede la prolazione della sentenza, senonchè l'usciere, per avvertire gli astanti di ciò che si tratta, chiama solamente la causa. La non comparsa delle

(1) *Queste specie di* sentenze transitorie *potrebbero da noi chiamarsi* decreti *o* ordinazioni.

parti non ritarderà il giudizio. Pubblicata dal presidente la sentenza, essa è irrevocabile, nè i giudici possono più riformarne una parola. Il cancelliere la registra all'istante in un quaderno destinato a contenere tutte le sentenze del tribunale di qualunque specie e carattere esse siano.

5. Abbiamo osservato che l'opinione, la quale riunisce la maggiorità assoluta de' voti, forma la sentenza. Ma se un disparere fra' giudici formasse più di due opinioni differenti, egli è chiaro che non sarebbe allora possibile ottenere la maggiorità assoluta. In questo caso l'*art.* 117 vuole, che i voti siano raccolti per una seconda volta; se la medesima disparità sussiste dopo questo secondo esperimento, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni, che ha riunito un maggior numero di voti. Così le opinioni riducendosi a due sole, si otterrà la maggiorità assoluta in favore dell'una o dell'altra.

6. Può altresì accadere, che i giudici ritrovandosi in numero pari, i voti dividansi egualmente per ciascuna di due opinioni differenti. Questo caso è preveduto dall'*art.* 118, e si è prescritto di doversi chiamare un altro giudice per togliere la parità, in mancan-

za del giudice un supplente, in mancanza di questo, un avvocato *matricolato* (1). Finalmente, in mancanza di un avvocato, un patrocinatore pure matricolato. Ciascuno di quest' individui sarà chiamato secondo il rispettivo ordine di anzianità, cioè secondo la data della sua ammissione al corpo dell'ordine, cui appartiene.

Quantunque la legge nol dica, si comprende però che, secondo i principj generali di ragione, nè l'avvocato nè il patrocinatore potrà essere preso fra quelli, che difendono le parti nella causa, che trattasi di decidere.

Questo nuovo giudice pertanto non essendo informato dell'oggetto della contestazione, lo stesso *art.* 118 comincia per ordinare che la causa sarà nuovamente discussa all'udienza.

7. Questo *decreto* o *ordinazione* che in caso di parità di voti chiama un nuovo giudice, e prescrive che si ricomincino le aringhe ad una nuova udienza, o nella medesima udienza, se il tempo il permette, è una sentenza preparatoria, che non occorre, per le ragioni anzidette, di spedire, nè di far notificare.

(1) *Cioè addetto a quel tale tribunale.*

8. Dopo che le parti hanno esposte per la seconda volta le loro ragioni, o dopo che il relatore ha ripetuto il suo rapporto, i giudici nel pronunziare sono liberi di recedere dal voto da loro emesso la prima volta. Le posteriori arringhe, la ripetuta discussione fra loro avrà potuto illuminare maggiormente la loro religione. Per altro l'opinione d'un giudice, finche la sentenza non è proferita, non è ancora confusa con quella de' suoi colleghi per formare l'opinione del tribunale; essa gli appartiene individualmente, ed il giudicato non prende il suo carattere d'irrevocabilità che al momento, in cui il presidente, dopo di avere raccolto i voti, lo proclama al pubblico presente all'udienza.

## Art. III.

*Delle sentenze sopra domande provvisionali pronunziate unitamente a quelle sul merito principale.*

1. Sovente l'attore, osservando che la domanda principale potrebbe per il di lei carattere andare per le lunghe, si determina di formarne un'altra della specie delle *provvisionali*. In questo caso bisognerà distinguere le procedure prima di passare alle relative sentenze; noi ne abbiamo già dato un esempio nel primo *art.* di questo *tit.* Ivi

non occorreva alcuna istruzione. Quì daremo un esempio di domanda *provvisionale*, che ha bisogno anch'ella di esame.

2. Poniamo che un usufruttuario non faccia nel fondo quelle riparazioni che l'incombono, ed alle quali, essendo costretto con una istanza del proprietario, risponda che una parte delle medesime riparazioni sono a carico della nuda proprietà. L'oggetto della contestazione è dunque di sapere, se la parte di riparazioni, di cui si tratta, debba essere a carico dell'usufruttuario, oppure del proprietario.

3. Una controversia di questa natura potrà importare visite di periti, stime e diversi altri incidenti; ma siccome è urgente di fare quelle riparazioni, che per diritto sono a carico del solo usufruttuario, ed alle quali non fa obiezione, così il proprietario potrà domandare che sia pronunziata una sentenza *provvisionale*, affinchè in pendenza del merito principale l'usufruttuario sia costretto all'adempimento delle riparazioni a lui incombenti e da lui non contrastate.

4. Vi hanno adunque nel caso presente due specie d'istruzioni, quella della domanda *provvisionale*, e quella della domanda principale; l'una e l'altra dovranno farsi

separatamente, ma in un modo che quest'ultima non soffra ritardo dalla prima, la quale ha il vantaggio di essere meno lunga, perchè è di sua natura sommaria, come vedremo in appresso.

5. Nulladimeno può anche darsi che l'istruzione sul merito principale, non provando alcuna delle lungherìe temute dall'attore, sia portata al suo termine simultaneamente con quella della domanda provvisionale. Egli è evidente, che in tal caso niente impedisce che le due cause, ridotte così in istato di decisione, siano portate contemporaneamente all'udienza.

6. Questo è il caso che l'*art.* 134 ha preveduto. Esso impone perciò ai giudici di pronunziare con una sola e medesima sentenza, tanto sulla domanda provvisionale, quanto sulla domanda principale, qualora siano entrambe in istato di essere decise.

La parte, cui preme la decisione della causa, fa intimare all'avversario un atto di *chiamata all' udienza* (1), nel quale esprime che l'oggetto è di far giudicare sull'uno e sull'altro articolo.

Il motivo di questa disposizione è giustissimo: le due cause non differivano che nel

(1) Avenir, *atto di* patrocinatore a patrocinatore, *intimato da un usciere delle udienze*.

modo d'istruzione. Le istruzioni una volta ultimate, l'interesse sul merito dell'una s'identifica con quello dell'altra, e sarebbe abusivo il pronunciare due separate sentenze.

A R T. IV.

*Delle sentenze che ordinano la comparsa delle parti.*

1. Se, non ostante i rischiarimenti ottenuti dalle discussioni fatte all'udienza, i giudici credono che col sentire i litiganti stessi potranno ricavare maggiori lumi sulla causa, ordineranno o *ex officio* o ad istanza delle parti, che tutte e due o una sola, secondo che il bisogno l'esige, compariscano all'udienza. Questo mezzo di scoprire la verità riesce quasi sempre, allorchè trattasi di persone semplici e rozze; le persone civili sanno meglio mascherarsi, allorchè sono animate da una passione.

2. In questo caso i giudici pronunciano una sentenza che ordina la comparsa personale delle parti. È questa una sentenza interlocutoria, perciocchè tende a procurare de'lumi in merito, ed ordina un'operazione che non può esssere seguita dai patrocinatori, i quali sono incaricati di dirigere quegli atti della istruzione, che dipendono dal loro ministero.

3. Le parti non potranno adunque dispensarsi dal comparire personalmente, col pretesto che esse sono rappresentate da' patrocinatori, dappoichè nell'oggetto di cui si tratta il tribunale ha giudicato che esse non lo siano.

4. Ora per l'esecuzione di questa specie di sentenza interlocutoria rimane ad osservare la disposizione precisa dell' *art.* 119. Esso dice, che quando una sentenza ordina *la comparsa delle parti*, deve indicare il giorno, in cui la comparsa avrà luogo. Senza di che occorrerebbero, per fissar questo giorno, degli atti che la legge ha voluto evitare.

### Art. V.

### *Delle sentenze che ordinano di prestare giuramento.*

1. Accade frequentemente che un litigante non avendo la prova completa del suo assunto, voglia riportarsi alla dichiarazione dell'avversario sotto la fede del giuramento. Se in questo caso i giudici credono utile questa tale dichiarazione giurata, possono ordinare la prestazione del giuramento. *Art.* 120.

2. Lo stesso *art.* 120 esige che la medesima sentenza abbia ad enunciare i fatti, sui quali il giuramento dovrà essere presta-

to. Ciò è stato considerato come l'unico mezzo di evitare le contestazioni che potessero insorgere intorno ai fatti, che sono il soggetto del giuramento, sul punto di prestarlo. Effettivamente può darsi che il giudice ordini la prestazione del giuramento sopra altre circostanze che a lui sembrasse più utile di rilevare, e diverse da quelle sulle quali la parte ha deferito il giuramento.

3. Può darsi egualmente che prima di pronunciare la contumacia contro un reo convenuto, il tribunale creda opportuno d'ingiungere all'attore di giurare, giacchè, come abbiamo osservato a suo luogo, le conclusioni dell'attore non potranno essere ammesse, se non dopo di essere state trovate giuste e ben verificate, quando anche il reo convenuto non comparisse. Ora in siffatte congiunture ognun vede quale imbarazzo nascerebbe, se la sentenza che ingiunge il giuramento non indicasse nominatamente i fatti, intorno ai quali dovrà essere prestato.

4. Generalmente il giuramento si dovrà prestare all'udienza dalla persona stessa, alla quale è stato deferito *Art.* 121. Se essa vorrà sollecitarsi a prestarlo, farà intimare la parte contraria con atto *da patrocinatore a patrocinatore* a trovarsi all'udienza per assi-

stere al giuramento nel giorno indicato dalla sentenza. *Ibid.* Lo stesso dovrà fare la parte che ha deferito il giuramento nel caso che volesse essere più diligente, aggiugendo la notificazione della sentenza alla sua intimazione; la quale notificazione ed intimazione non dovrà essere che un solo atto, come si vedrà nella modula.

5. Se la parte che dovrà giurare non avrà costituito patrocinatore, egli è evidente che la notificazione della sentenza e l'intimazione a venire a giurare non potrà farsi altrimenti che con atto di usciere fatto a persona o a domicilio; e questo è quello che stabilisce il § 2 *dell' articolo* 121.

6. Chiamata la causa al giorno indicato, colui che deve giurare si presenta all'udienza accompagnato dal suo patrocinatore per garantire l'identità della persona. Se la parte contraria, la quale è stata debitamente chiamata non è presente, il giuramento si presterà nonostante, dietro l'ordine del tribunale. *Ibid.*

Ma se chiamata la causa, colui che deve giurare non camparisce, allora la parte che ha deferito il giuramento domanda verbalmente che gli si dia atto della non comparsa dell'avversario; inoltre che i fatti sui quali quest'ultimo doveva giurare si ritengano

per veri, e che in conseguenza le sue conclusioni gli vengano aggiudicate.

7. Finalmente l'*art.* 121 prevede il caso che la parte che deve giurare abiti troppo lontano: l'*art.* dice che la sentenza può delegare il tribunale del domicilio della detta parte a ricevere il giuramento.

In questa circostanza la parte più sollecita, servendosi del ministero di un patrocinatore addetto al tribunale delegato, presenterà al presidente di questo tribunale la copia della sentenza, che ingiunge la prestazione del giuramento, con una istanza scritta, in calce della quale il presidente decreta, che si procederà alla prestazione del giuramento in un determinato giorno all' udienza. Notisi però che nel determinare il giorno il presidente dovrà avere riguardo alla distanza del domicilio di ambe le parti, che dovranno essere chiamate a quest' udienza.

Se questa è stata fatta dalla parte che deve giurare, essa è tenuta di farla notificare in un col decreto del presidente del tribunale delegato alla parte contraria, con intimazione inserita nella stessa notificazione a trovarsi presente al giorno dell' udienza.

Ma se è stata fatta dalla parte che ha deferito il giuramento, dessa è tenuta di far no-

tificare all' avversario, 1.° la sentenza che ingiunge la prestazione del giuramento e delega un altro tribunale per riceverlo; 2.° la sua istanza scritta presentata al presidente di questo tribunale e contenente il decreto che fissa il giorno dell' udienza, e la intimazione di comparirvi per prestare il giuramento.

Gli atti summenzionati s'intimano dall'usciere del tribunale delegato alla persona o al domicilio di colui che deve giurare.

8. Giunto il giorno dell' udienza la causa è chiamata da un usciere, e la parte, alla quale il giuramento è stato deferito, dovrà comparire assistita da un patrocinatore addetto al tribunale delegato. Questa formalità è di rigore in questa circostanza come in ogni altra simile. Indi il giuramento è ricevuto tanto in presenza, che in assenza dell' avversario debitamente chiamato.

Avvertasi che la parte, che ha deferito il giuramento non è obbligata di comparire in persona, basterà che sia rappresentata da un patrocinatore addetto al tribunale delegato; anzi quando voglia anche comparire personalmente, dovrà sempre farsi accompagnare da un patrocinatore presso il detto tribunale.

9. Se la parte, che deve giurare non si presenta, l'avversario domanda verbalmente che sia dichiarata la contumacia per tutti gli effetti di ragione davanti il tribunale che dovrà conoscere del merito della causa. Non può domandarsi di più al tribunale ch' è stato unicamente delegato a ricevere il giuramento.

10. Il cancelliere del tribunale delegato forma il processo verbale, che dovrà contenere o la prestazione del giuramento o la contumacia incorsa dalla parte che doveva prestarlo; l'istante se ne fa rilasciare una spedizione, e ritornato davanti al tribunale del merito la farà notificare all' avversario con atto *da patrocinatore a patrocinatore*; la stessa notificazione porterà intimazione a comparire alla prossima udienza o ad un'altra udienza determinata per procedersi al giudizio definitivo sul merito.

11. La causa dovrà conseguentemente chiamarsi di nuovo all'udienza. I difensori espongono allora l'un dopo l'altro le cose occorse in seguito alla sentenza che aveva ingiunto la prestazione del giuramento. Ciascuno ne tira le induzioni che gli sembrano più utili al suo cliente. Finalmente il tribunale è in istato di pronunciare la sentenza

definitiva sul principale merito della causa.

12. Per ultimo lo stesso *art.* 121 dice, che in caso di legittimo impedimento debitamente provato, per parte di colui, al quale il giuramento è stato deferito, il tribunale delegherà un giudice, il quale anderà per riceverlo, accompagnato dal cancelliere, alla casa della parte medesima.

13. Appartiene al tribunale che riceverà il giuramento, di decidere se l'allegato impedimento è legittimo e debitamente provato. Supponiamo il caso, che per ragione della distanza, di sopra preveduta, il giuramento dovesse riceversi da un tribunale a ciò delegato: egli è certo che la cognizione della legittimità dei motivi di scusa apparterrà allora a questo tribunale delegato, e questo tribunale sarà quello che deputerà uno dei suoi membri a ricevere il giuramento in casa della parte, quando trovasse la scusa ammissibile.

### Art. VI.

*Della condanna ai danni ed interessi.*

1. Le regole che stabiliscono quando vi ha luogo a condannare un litigante nel pagamento dei danni e degl' interessi, e ciò che s' intenda per danni ed interessi, appartengono ai principj di diritto contenuti nel Co-

dice civile, per conseguenza non possono entrare nel piano di quest' opera, in cui parlasi soltanto delle procedure. Non si tratterà quindi in questo articolo che di vedere qual' è la forma, con la quale dovrà pronunziarsi una sentenza che condanna alla rifusione dei danni e degl' interessi.

2. L'*art.* 128 porta che le sentenze, le quali condannano a danni ed interessi, dovranno contenerne la liquidazione, od ordinare che ne siano presentate le specifiche, ossia un conto giustificato.

3. Ordinariamente la parte che reclama il risarcimento dei danni e degl' interessi suole valutarli in una somma determinata, ed addurre tutte le ragioni che crede capaci a dimostrare che quel che domanda è eguale al danno che le è tornato per la lite e per fatto della parte contraria. Se i giudici credono poter arbitrare il valore del danno, dovranno nominatamente fissarlo nella stessa sentenza; questo è quello che intende l' *art.* 128 quando dice che la sentenza conterrà la liquidazione dei danni e degl' interessi. Una tale forma di sentenza tende ad evitare qualunque inviluppo di procedura, che necessariamente doveva succedere alla sentenza per calcolare al giusto il valore della condanna.

4. Ma per apprezzare talvolta secondo l'equità il valore di questi danni ed interessi, bisogna entrare in calcoli ed in dettagli, pei quali non è punto adattato il tempo delle udienze. Allora il tribunale può ordinare nella sentenza, che i danni ed interessi da lui aggiudicati in massima siano determinati prima da una specifica, che presenterà la parte vittoriosa, portante le partite distinte dei lucri *cessati* e dei danni *emersi* a cagion della lite. *Ibid.*

5. Si vede bene che quest'espediente di liquidare i danni e gl'interessi non è così pronto che il precedente; esso dovrà necessariamente produrre delle discussioni intorno alla somma ed alla legittimità dei differenti articoli della specifica; ma vi è in questo mezzo un gran vantaggio sopra gli antichi modi di liquidare i danni e gl'interessi, e si è, che le forme di questa liquidazione sono nominatamente fissate dalla legge, e delle quali parleremo da qui a poco all'*art. della esecuzione delle sentenze*. Basterà solo qui rimarcare in forza dell'*art.* 128 che nessuna sentenza può contenere condanna in danni ed interessi senza che o ne fissi nel tempo stesso la quantità, o ne ordini la liquidazione dietro una distinta specifica, che dovrà presentare la parte vittoriosa.

## Art. VII.

*Della condanna a restituzione di frutti.*

1. Nostra intenzione è solo di spiegare in questo articolo ciò che il Codice di procedura prescrive intorno alla forma, colla quale i giudici debbono pronunziare questa condanna. *Articolo* 129.

2. In una causa di azione rivendicatoria o di qualunque altra azione reale può darsi il caso di dover condannare alla restituzione di un fondo in un coi frutti in esso percetti per il tempo dell'illegittimo possesso. Le sentenze adunqne che condannano alla restituzione dei frutti, dovranno simultaneamente ordinare il modo di eseguire questa restituzione. La legge ha prescritto questa necessità nella intenzione di evitare qualunque contestazione, che potesse nascere circa alla forma della esecuzione di questa condanna.

3. Il tribunale distinguerà due casi: o i frutti possono essere restituiti in natura, lo che è facile quando non sono stati ancora venduti, o i frutti più non esistono in natura, ciò che i giudici avranno rilevato nel corso della causa. Quello che dovranno pronunziare in questi due casi si trova distintamente prescritto dall' *art.* 129. Esso dice: 1.°

Che qualunque sentenza condannatoria a restituzione di frutti dovrà ordinare che sia fatta in natura per quel che riguarda i frutti percetti nell'ultimo anno.

Questa disposizione è fondâta sulla presunzione ( finchè però non siavi prova contraria ) ch'esistono dietro l'ultima raccolta abbastanza di tai frutti in potere del possessore per obbligarlo a restituirli in natura.

4. L'anzidetto *art.* 129 prescrive in secondo luogo, che rispetto ai frutti percetti negli anni precedenti a quello dell'ultima raccolta il valore de' medesimi che dovrà essere espresso nella sentenza, prenderà per base i prezzi correnti nei mercati de' luoghi più vicini, avuto però riguardo alle stagioni ed ai prezzi comuni dell'anno; e che se i prezzi de' mercati non potessero constare evidentemente, si abbia a ricorrere alla stima dei periti (1).

Questa disposizione è egualmente fondata

(1) *Il testo si serve della voce* calmieri, *usitata nel foro dalla maggior parte de' paesi del regno, che sono quelle note che prendono le municipalità de' prezzi correnti, onde su questi dati fissare per adequato la* meta o tassa *comune delle derrate. In Francia si dicono* mercuriales. *Ved. not. seg.* = *I giudici adunque desumeranno da questi* calmieri *la base de' prezzi correnti, onde valutare i frutti da restituirsi.*

( salva la prova contraria ) sulla presunzione che i frutti percetti negli anni precedenti siano già stati consunti. Quindi il tribunale senza esaminare se lo sono stati realmente o no, finchè le parti non muovono questo incidente, procederà a valutarli *ex officio* nel modo anzidetto.

5. Si vede adunque che non essendo possibile la restituzione de' frutti in natura, la legge ha stabilito che questi dovessero valutarsi sopra dati certi e comunemente conosciuti; ma questi dati variando secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi, le disposizioni della legge han dovuto necessariamente essere diverse: fermiamoci un poco sopra la ragione di questa diversità.

6. La polizia amministrativa ben regolata nei luoghi, ove si tengono mercati di qualche importanza, ha ordinariamente somma cura di registrare in ogni settimana o per lo meno in ogni mesei prezzi, coi quali si sono vendute comunemente le diverse qualità di grani ed altre specie di derrate, che fanno l'oggetto principale del commercio secondo i differenti paesi; dalla raccolta di questi lumi l'amministrazione cava il fondamento di fissare le *mete* o *tasse* adequatamente coi prezzi delle stagioni. Questi registri di prez-

zi settimanali o mensili sono altrettanti *pro-cessi verbali*, i quali fannno fede in giudi-zio; laonde un litigante che volesse produr-li se ne farà rilasciare un estratto per quel che lo concerne dal segretario o cancelliere della municipalità, o dal podestà o sinda-co (1).

7. Ora siccome il prezzo delle derrate va-ria in un anno secondo il corso delle stagio-ni, così per pervenire a stabilire un prezzo comune per ciaschedun anno bisognerà sta-bilire un calcolo fondato sopra il prezzo co-mune di ciaschedun mese di ogni stagione e dal risultato de' calcoli delle stagioni for-mare coi loro quattro prezzi comuni un prezzo comune per l'intero anno. Egli è fa-cile ai giudici di ottenere questi dati sia nel corso della causa, sia al momento stesso di pronunciare all'udienza, essendo cose comu-nemente conosciute, onde fissare con equità il prezzo de' frutti, alla restituzione de' quali dovranno condannare un litigante.

(1) *In Francia questi processi verbali si dicono* mer-curiali, mercuriales; *l'etimologia di questa voce si ri-pete da che i mercati principali si tenevano in giorni di* mercoledì. *Per lo stesso motivo che i discorsi che i presidenti facevano ai tribunali contro gli abusi nel-l'amministrazione della giustizia nei* mercoledì *dopo la festa di S. Martino chiamavansi* mercuriales.

8. Passa avanti l'*art.* 129, e prevede in terzo luogo il caso che non esistessero questi *calmieri* o processi verbali de' prezzi correnti in alcuno de' mercati vicini, oppure che non fosse possibile di conoscere questi prezzi, trattandosi di frutti de' quali vi sia pochissima concorrenza, o per lo contrario un' abbondanza tale che abbia dispensato di registrarne i prezzi nei *calmieri*; allora l'*art.* 129 dispone che si abbia a ricorrere all'unico spediente che resta, vale a dire alla stima dei periti. La condotta da tenersi in questa circostanza è indicata nel seguente libro al *tit. delle relazioni de' periti*.

9. Finalmente lo stesso articolo prevede il caso che anche i frutti dell'ultima raccolta fossero consunti. La presunzione è che non lo siano, e perciò la legge ha cominciato per istabilire che dovessero restituirsi in natura; ma una presunzione non ha forza che in mancanza di prove: se dunque la restituzione in natura anche di tai frutti fosse dimostrata impraticabile, essi dovrebbero restituirsi come quelli raccolti negli anni precedenti e consunti: quindi il tribunale li calcolerà o sopra i *calmieri* dei mercati più vicini, o dietro la stima dei periti.

In qualunque caso però la sentenza, che

condanna alla restituzione dei frutti, dovrà spiegare nominatamente una delle anzidette maniere, nella quale avrà fondato il calcolo del prezzo dei medesimi.

10. Bisogna per ultimo essenzialmente avvertire, che *l' art.* 129 non concerne che il modo della restituzione de' frutti; senza avere riguardo nè alla natura; nè alla quantità de' medesimi; per potersi determinare questa natura e questa quantità; la parte soccombente dovrà render conto del tempo e del titolo coi quali ha posseduto; ciò che da noi si esporrà al *tit. del rendimento de' conti*. Conseguentemente per procedere a stabilire il modo di restituzione voluto dall' *art.* 129 bisognerà prima che il tribunale abbia giuridicamente conosciuto il risultato del rendimento de' conti.

### Art. VIII.

*Della condanna all' arresto personale.*

1. Quando una persona obbligata in forma valida alla prestazione di qualche cosa o all' adempimento di qualche fatto si trovi renitente, vi è il mezzo di ricorrere all' *arresto personale* (1) onde costringerla all' eseguimento della propria obbligazione. Gene-

(6) *In Francia* contrainte par corps.

ralmente questo rigore non ha luogo nelle materie civili. L' arresto adunque di un debitore non può accordarsi da' tribunali ordinarj che ne' soli casi espressamente previsti dalle leggi civili; il Codice di procedura ne offre parecchj esempj, uno de' quali trovasi nell' *art.* 107, in cui è detto che il patrocinatore che si ostinasse a non restituire i documenti prodotti dall' avversario e da lui asportati dalla cancellerìa, potrà esservi costretto anche coll' arresto personale. Quindi non vi ha dubbio che la condanna all' arresto personale poss' anche trovar luogo in materia civile ne' casi preveduti dalla legge. *Art* 126.

2. Nulladimeno l' *art.* 126 lascia alla prudenza del tribunale di pronunziare questa pena ne' seguenti casi:

1.° Per danni ed interessi in materia civile, allorchè però eccedono la somma di lire 300.

2.° Per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele, cure, amministrazioni di corporazioni e comunità, o di stabilimenti pubblici.

3.° Per residuo di debito di conti dipendenti da amministrazioni destinate per ordine di giudice.

4.° Per qualunque restituzione che doves-

se farsi dipendentemente da conti negl'anzidetti casi.

Da quest'ultima disposizione segue che quando anche l'oggetto di una condanna non potesse dirsi rigorosamente un residuo di conto, qualora l'ordinata restituzione avesse avuto per causa uno degli enunciati conti, sarebbe ciò un motivo bastante a far ordinare dal tribunale, secondo il suo regolato arbitrio, l'arresto personale.

3. Non è qui il luogo di parlare delle formalità, colle quali dovrà eseguirsi questo arresto. Ci riserviamo di trattare di ciò opportunamente al *titolo* 15 del IV. libro. Quello che ci resta a dire si è, che l'*art.* 127 permette ai giudici, che han pronunciato la condanna all'arresto personale, di ordinare che non si eseguisca fino ad un dato termine che indicheranno nella sentenza, motivando però questa sospensione di esecuzione. Spirato questo termine il creditore ha diritto di fare eseguire la condanna senza che abbia bisogno di ottenere alcun decreto dal tribunale; ciò che è stato prescritto a fine di evitare le inutili procedure.

### Art. IX.

*Della condanna alle spese.*

1. Le liti cagionano necessariamente del-

le spese per lo adempimento delle formalità dalla legge introdotte a tutela dei diritti, che ne sono l'oggetto. Le somme dei danari sborsati da una parte e dall'altra nell'istruzione della causa per gli atti che la legge permette si chiamano *spese*. È giusto che colui che vince la lite non sopporti una perdita che il suo avversario gli ha male a proposito cagionata. Quindi l'*art.* 130 prescrive che la parte soccombente sia condannata alle spese.

2. Due cose sono essenzialmente da notarsi in questa decisione: 1.° Che qualunque sentenza definitiva dovrà contenere una disposizione relativa alle spese. 2.° Che le spese dovranno essere a carico della sola parte soccombente.

3. Il metodo antico di procedura lasciava all'arbitrio del giudice il condannare la parte soccombente nelle spese, o il compensarle reciprocamente, eccettuati alcuni casi. Stabiliva alcune differenze tra i giudizj in prima istanza e quelli in appello ed in revisione, e non determinava nominatamente quali fossero i *giusti motivi*, che dovessero guidare la coscienza del giudice in un affare di tanto interesse, quale si è l'articolo delle spese giudiziarie, mentre gli atti e le proce-

dure erano dall'altro canto voluminose e moltiplicate.

4. Il nuovo Codice non lascia niente all'arbitrio del giudice in materia di condanne alle spese. Le sue disposizioni sono precise, e dettate dalla più ragionevole equità. Generalmente chi ha avuto il torto in giustizia non aveva ragione di muover lite. La *temerità* di un litigante è, quanto umanamente si può, provata, allorchè un consesso di giurisprudenti ha giudicato contro di lui; il legislatore ha avuto in mira con questa disposizione di diminuire, per quanto è possibile, la massa delle liti, avvertendo i cittadini, che se non vogliono giuocare a pura perdita, abbiano a ponderare ben maturamente le apparenze delle loro ragioni prima di decidersi a muover lite, o ad ostinarsi a ritenere quello che è ad altri dovuto.

5. Dietro queste considerazioni liberali, il nuovo Codice ha permesso soltanto la compensazione delle spese fra litiganti legati in parentela. In affari dipendenti da liquidazioni di un patrimonio di famiglia, la legge ha supposto che potessero esservi dall'una parte e dall'altra motivi plausibili di credersi assistite dalla ragione. Ciò non ostante, perchè questa disposizione non si esten-

da oltre al dovere, l'*art.* 131 ha avuto l'attenzione di specificare quali siano i parenti che potranno costituire l'eccezione alla regola generale; essi sono adunque il marito e la moglie, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, e gli affini negli stessi gradi.

Qui solo può aver luogo l'arbitrio del giudice per conoscere se tra gli stessi parenti fosse anche da punirsi colla condanna alle spese l'animosità di un temerario litigante.

6. Ma vi possono essere dei casi, ne' quali i litiganti abbiano rispettivamente in parte il torto, in parte la ragione dal canto loro, e quindi può darsi che per una medesima sentenza vincano e soccombano rispettivamente in separati articoli di lite. Quale delle due parti sopporterà allora le spese del processo? Il lume naturale decide questa questione, e questo lume ha diretto la finale disposizione dell'*art.* 131, ove dice, che ciascuna dovrà sopportare una rata di spese proporzionata a quell' interesse di causa, nel quale è rimasta soccombente. Quindi è che i giudici sono autorizzati a compensare le spese in tutto o in parte, qualora l'attore ed il reo soccombano vicendevolmente intorno

ad alcuni capi del processo, e proporzionatamente al numero di essi ed al loro valore.

7. Ei può spesse volte accadere che un patrocinatore, convinto della bontà della causa del suo cliente, che non ha mezzi di provvedere alle spese necessarie del processo, si determini ad anticiparle coi proprj suoi danari. Ora per assicurarsi del rimborso, il patrocinatore nelle scritture, che fa notificare alla parte avversaria, può domandare che la condanna nelle spese venga pronunciata personalmente a suo favore. Questa particolarità nelle conclusioni del patrocinatore chiamasi in Francia *distraction de dèpens*, *distrazione o separazione di spese*, che noi, per accommodarci all'uso del nostro foro, diremo *prelevamento di spese*. Effettivamente se la parte contraria soccombe, la condanna nelle spese, che sarà necessariamente pronunciata contro di lei, potrà, senza inconveniente, essere aggiudicata nominatamente al patrocinatore. Però l'*art.* 133 esige per condizione, che prima della prolazione della sentenza il patrocinatore dovrà dichiarare all'udienza di avere anticipato effettivamente la maggior parte delle spese. Lo stesso articolo vuole altresì che il prelevamento delle spese non possa essere

ordinato che nella medesima sentenza che ne pronuncia la condanna.

8. Pronunciato il prelevamento a favore del patrocinatore, la domanda della tassa di dette spese ed il relativo ordine esecutivo si fanno in nome suo proprio. Ma se in forza di tale ordine il patrocinatore non potrà ottenere il suo rimborso dalla parte contraria, gli resterà sempre intatta l'azione contro il suo cliente in forza delle anticipazioni da lui fatte. *Ibid.*

9. Una disposizione importantissima è quella contenuta nell'*art.* 132. Ivi è detto, che i patrocinatori e gli uscieri, i quali eccedessero i limiti delle loro funzioni, vale a dire, che o per ignoranza, o per negligenza o per dolo apportassero nella istruzione della causa un qualche pregiudizio alle parti, saranno condannati personalmente alle spese senza che potessero ripeterle contro la persona, che si sarà affidata nelle loro mani.

10. La stessa pena si estende ai tutori, curatori, eredi beneficiati ed altri amministratori che avessero compromesso gl'interessi della loro amministrazione. Egli è egualmente giusto che queste persone sopportino a loro nome e carico le spese che sono state l'effetto delle loro mancanze. *Ibid.*

11. Questa medesima condanna alle spese non toglie che l' usciere, o il patrocinatore condannato, non sia anche tenuto al risarcimento de' danni e degl' interessi, se vi ha luogo, verso coloro che ha danneggiati; e non toglie del pari che queste condanne non siano seguite dall' interdizione dei detti offiziali municipali, o dalla destituzione de' tutori, o curatori o altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze. *Art.* 132.

### Art. X.

*Della esecuzione delle sentenze.*

Una sentenza che non è impugnata nè per la via dell' opposizione, se è stata proferita in contumacia, nè per la via dell' appellazione, se è stata proferita da un tribunale inferiore, deve essere necessariamente eseguita; e se chi soccombe non obbedisce di sua propria volontà, bisognerà ricorrere a' mezzi coattivi che la legge appresta al vincitore.

Ci occuperemo in questo articolo dell' epoca, alla quale comincieranno questi mezzi coattivi, le formalità de' quali saranno in seguito sviluppate. Parleremo quindi in tre capitoli separati: 1.° Della intimazione delle sentenze. 2.° Del termine che può accordarsi per eseguire le sentenze. 3.° Della esecuzione provvisoria delle sentenze.

## Cap. I.

### *Della intimazione delle sentenze.*

1. Tutte le volte che le parti hanno ciascuna il loro patrocinatore in causa, non può farsi alcun atto relativo all'esecuzione, sotto pena di nullità del medesimo, prima che la sentenza non sia notificata alla parte soccombente con atto *da patrocinatore a patrocinatore*. *Art.* 14. Si è voluto con questa disposizione insinuare, che colui che ha perduta la lite abbia il campo di consultare la persona che l'ha difeso, intorno ai mezzi che gli restano ad adoperare a propria indennità. È il patrocinatore che secondo i suoi lumi e la sua probità dovrà dirigerlo, sia per uniformarsi ragionevolmente al giudicato, sia per invocare il presidio della legge contro del medesimo. Fa dunque di mestieri che il patrocinatore sia il primo ad essere officialmente prevenuto dell'epoca, in cui l'avversario si propone di fare eseguire la sentenza.

2. Se il patrocinatore della parte soccombente fosse morto, o avesse cessato dall'esercizio delle sue funzioni, non vi è altro mezzo che di fare intimare la sentenza alla parte stessa o in persona o al domicilio, e questo è quello che prescrive l'*art.* 148, sog-

giungendo che nella intimazione suddetta dovrà farsi menzione, che la morte del patrocinatore, o la sua cessazione dalle funzioni non ha permesso d'intimare a lui medesimo la sentenza.

3. Per l'esecuzione di sentenze interlocutorie, come quelle che ordinano una visita di periti, un esame di testimonj ec., basterà che la notificazione si faccia al patrocinatore. Ma le sentenze definitive siano provvisionali, siano sul merito principale, quante volte contengono una condanna qualunque, dovranno prima essere necessariamente notificate al patrocinatore, indi alla persona o al domicilio della parte condannata, e non sarà che dopo questa doppia notificazione che i mezzi coattivi potranno incominciare. Nella notificazione che si farà alla parte dovrà inoltre farsi menzione dell'adempimento della prima notificazione. *Ibid.*

Ma se il soccombente è contumace o non ha costituito patrocinatore, egli è forza di contentarsi di una sola notificazione, la quale si farà a persona o a domicilio, tanto se la sentenza sia interlocutoria, quanto se sia definitiva.

## Cap. II.

### *Del termine che può accordarsi per eseguire le sentenze.*

4. Vi possono essere de' casi, ne' quali sa-
rebbe inumano di fare eseguire una senten-
za immediatamente dopo le notificazioni.
Per esempio un debitore di una somma già
scaduta, che per un sofferto infortunio è nel-
l' impossibilità di pagare, se prova lo stato
suo in un modo convincente, può muovere
l' animo del tribunale, che non ha potuto
fare a meno di condannarlo al pagamento,
ad accordargli per l' adempimento del me-
desimo un termine più o meno lungo secon-
do le circostanze. *Art.* 122.

5. Bisognerà però fare attenzione alle se-
guenti cose: 1.° Che la stessa sentenza che
condanna al pagamento, ed accorda un ter-
mine, dovrà esprimere dispositivamente la
durata. 2.° Che la stessa sentenza dovrà e-
nunciare i motivi che hanno portato il tri-
bunale ad una tale indulgenza. 3.° Che se la
sentenza è stata pronunciata in contraditto-
rio, il termine correrà dal giorno della me-
desima; ma se è stata pronunciata in contu-
macia, il termine correrà dal giorno della
di lei intimazione. *Art.* 123.

6. Quindi, allorchè un debitore condan-

nato a pagare, ottiene dalla medesima sentenza una dilazione, il creditore può bensì fare intimare immediatamente la sentenza tanto al patrocinatore che al debitore condannato; ma se la dilazione non è spirata, non potrà procedere nè a precetto di pagamento, nè ad alcun mezzo coattivo di esecuzione.

7. Una tale indulgenza però in favore del debitore sarebbe ingiusta, ove potesse rivolgersi in detrimento dei diritti acquistati dalla parte vittoriosa. Egli è perciò che l'*art.* 124 decide, che il debitore non potrà ottenere alcuna dilazione, nè godere di quella che avesse già ottenuta:

1.° Se i di lui beni si vendono ad istanza di altri creditori.

2.° Se il creditore è in istato di fallimento.

3.° Se è in istato di arresto.

4.° Se è in istato di contumacia.

5.° Finalmente tutte le volte che per fatto proprio avrà diminuito le cauzioni, che aveva date al suo creditore nel contratto, che è il fondamento della causa.

In così gravi circostanze cesseranno i motivi d'indulgenza a riguardo del debitore, ed il creditore servendosi de' suoi diritti, non

ostanti i termini accordati, procederà ai mezzi coattivi di esecuzione.

8. Del rimanente, qualunque siasi il motivo che abbia determinato il tribunale ad accordare una dilazione, il creditore potrà fare, anche in pendenza del termine, tutti quegli atti che tendono alla conservazione del patrimonio del suo debitore, perciocchè il termine non sospende che gli atti di pura esecuzione. *Art.* 125.

## Cap. III.

### *Della esecuzione provvisoria delle sentenze.*

9. Vi hanno delle cause, nelle quali il tribunale può ordinare l'esecuzione delle sentenze non ostante l'opposizione o l'appello. Ma quando le circostanze esigono l'esecuzione provvisionale di una sentenza, dovrà quella essere ordinata nella medesima sentenza. Se il tribunale avesse omesso questa particolarità, non potrebbe ordinarla posteriormente con un altro giudicato: le parti, se la causa è stata giudicata in prima istanza, non avrebbero altro rimedio che di far pronunziare questa esecuzione provvisionale dalla corte d'appello. Tale è la disposizione dell'*art.* 136.

10. L'*art.* 137 stabilisce per regola generale, che l'esecuzione provvisionale non può

mai essere ordinata per le spese del processo, quando anche queste spese fossero aggiudicate per compensazione di danni e d'interessi. Per la qual cosa quando una sentenza porti, che sarà eseguita provvisionalmente non ostante opposizione o appello, una tale disposizione, per quanto sembri generale, non comprenderà mai l'esecuzione in ordine alle spese.

11. Ma acciocchè l'esecuzione provvisionale possa effettuarsi senza compromettere gl'interessi della parte che ha impugnato la sentenza colla opposizione o coll'appello, si richiede, che colui che insta per l'esecuzione provvisionale presti idonea cauzione, talchè s'egli venisse a soccombere nell'opposizione o nell'appello, allora la parte che ha pagato sarà assicurata della restituzione, che le è dovuta.

Nulladimeno l'*art.* 135 vuole che l'esecuzione provvisionale sia ordinata anche senza cauzione, quante volte la causa è fondata sopra istrumenti autentici, o promesse per iscrittura privata riconosciute in giudizio, o sopra sentenze condannatorie precedenti passate in giudicato.

12. Lo stesso articolo lascia però al prudente arbitrio del tribunale di esigere o no

una cauzione per l'esecuzione provvisionale che potrà ordinare, quando si tratti:

1.° D'apposizione o di rimozione di sigilli, o di confezione d'inventario.

2. Di riparazioni urgenti.

3.° Di espellere un conduttore o un affittuario dalle case o da'poderi affittati, quando non vi sia contratto, o che ne sia spirato il termine.

4.° Di azioni contro sequestratarj, depositarj o custodi.

5.° Di ammissione di fidejussori o di collaudatori.

6.° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimento di conti.

7.° Di pensioni o di assegnamenti provvisionali di alimenti.

13. La forma nella quale la cauzione dovrà essere ricevuta non è l'oggetto di questo articolo; ne parleremo in seguito in un capitolo a parte.

### Art. XI.

*Della forma con con cui si scrivono le sentenze.*

Subito che una sentenza è proferita, il cancelliere la scrive, egli è incaricato di conservarla tra gli atti originali de'quali è, per ufficio, il depositario, e de' quali ei solo rilascia le spedizioni.

Vedremo in questo articolo: 1.° Cos'è l'*originale* di una sentenza. 2.° Cosa s'intenda per *ispedizione* di una sentenza.

## CAP. I.

### *Degli originali delle sentenze.*

1. Tutte le operazioni del tribunale all'udienza dovranno essere scritte dal cancelliere in un processo verbale, che chiamasi *libro delle udienze*. Questo libro o quaderno comincia con una intestazione che designa il tribunale che tiene l'udienza e la data del giorno in cui la medesima è tenuta; al margine del libro il cancelliere scrive per ordine l'un sotto l'altro i nomi dei giudici e del regio procuratore presenti; indi scrive tutte le sentenze che il tribunale ha pronunciate, ed il presidente proclamate ad alta voce. Queste sentenze di qualunque natura siano, ancorchè semplici deliberazioni, ordinazioni e decreti, si scrivono secondo l'ordine col quale sono rese pubbliche: il presidente ed il cancelliere dovranno firmare tutte le sentenze individuali o ordinazioni; esse dovranno egualmente firmare le indicazioni marginali contenenti il nome de' giudici e del regio procuratore presenti all'udienza. *Art.* 138. Il tutto vedrassi nella modula all'articolo seguente.

2. La disposizione dell'*art.* 138 coll'ordinare che le sentenze debbano essere avvalorate dalla firma del presidente e del cancelliere a misura che si pronunciano, ha voluto togliere o prevenire un abuso fecondo di altri più conseguenti, quello cioè di lasciare per giorni ed anche per mesi le sentenze senza le debite firme, e col pretesto della moltiplicità degli affari defatigare le parti.

3. Quando trattasi delle fortune de'cittadini, nulla deve farsi immaturamente e fuori d'ordine. Può accadere che il cancelliere fidandosi alla facilità di far firmare gli originali rilasciasse spedizioni di sentenze non ancora corredate delle debite firme sull'originale. Per andare incontro a'gravi inconvenienti che potrebbero risultare da una così colpevole negligenza, l'*art.* 139 decide che il cancelliere che rilasciasse la spedizione della sentenza prima che fosse stata sottoscritta sarà processato come falsario.

4. Non si arrestano qui le sollecitudini della legge a tutela de' litiganti: affinchè i cancellieri non possano trascurare impunemente di mettere la regolarità prescritta nelle forme de' loro originali, i regj procuratori generali si fanno presentare ogni mese gli originali di tutte le sentenze per verificare

se le formalità sopra dette siano state osservate, e trovando che siasi contravvenuto alle disposizioni della legge, ne fanno processo verbale, onde procedere in seguito come è conveniente. *Art.* 140. In questo caso, siccome tanto il presidente, quanto il cancelliere sono risponsabili delle firme degli originali, il regio procuratore procederà alle misure di redarguzione contro l'uno e contro l'altro. Il presidente adunque sarà il primo ad invigilare a che il cancelliere adempisca esattamente al proprio dovere, presentando a tempo opportuno alla sua firma l'originale ogni volta che questa è necessaria.

5. Tutto quello che si scrive sul libro delle udienze è dunque l'originale di qualunque giudicato del tribunale. In questo libro però non si scrive altro che un sommario, una minuta delle sentenze tale quale è stata recitata dal presidente; per conseguenza l'originale delle sentenze non conterrà altro che i motivi e la dispositiva delle medesime (1), e ciò è quanto basta per fissare con autenticità l'esito della causa e la sorte dei litiganti. Tale qual è dunque questo originale, non è ancora in stato da essere spedito. Per met-

(1) *Questo è quello che in Francia chiamasi* plumitif.

terlo in questo stato bisogna estenderlo completamente: i patrocinatori rispettivi hanno tutta la parte in questa *redazione*. Ciò essendo nuovo per noi, è d'uopo spiegarlo con tutto il dettaglio possibile.

6. Il patrocinatore che vorrà farsi rilasciare la spedizione di una sentenza, comincerà dal far notificare al patrocinatore contrario una scrittura contenente tuttociò che chiamasi le *narrative* della sentenza (1). Si vedrà meglio dalla modula n.° 2 l'ordine, col quale queste narrative devono esser messe. Altre volte era questo un carico del cancelliere, dal quale si è voluto esonerarlo, e si è prescritto più opportunamente, che i patrocinatori convenissero fra di loro sopra i caratteri delle persone e delle ragioni de' loro clienti, le quali inserite una volta nella spedizione sono per conservare una prova indelebile di autenticità. *Art.* 141, 142.

7. L'usciere delle udienze che fa questa notificazione non rimette al patrocinatore che la copia della scrittura contenente le narrative, ei ne conserva presso di se l'originale

(1) *Nel foro di Francia queste* narrative *si chiamano* qualités; *cioè tutto ciò che precede la* dispositiva, *che souo i nomi delle parti, le loro conclusioni ed i* considerando, *ossiano i motivi della sentenza.*

per ventiquattr' ore. *Art.* 143. Se entro questo termine il patrocinatore vi riscontrasse qualche errore o qualche inesattezza, e che volesse opporsi sia all' esposto su i punti di fatto e di diritto, sia al resto delle narrative, dovrà dichiararlo all'usciere, il quale farà annotazione della opposizione e dei motivi di essa tanto sull' originale, quanto sulla copia. *Art.* 144. Indi nelle stesse ventiquattr' ore l' usciere rimette all' uno l' originale, all' altro la copia colle dette sue annotazioni.

8. Ciò eseguito, il patrocinatore che vorrà farsi rilasciare spedizione della sentenza, non potrà ottenerla, se prima non si sarà deliberato intorno all' errore o alla inesattezza rilevata nelle narrative. Per far questo ei fa intimare all' avversario una *chiamata all' udienza*, in cui esprimerà l' oggetto che è per far rettificare le narrative. *Art.* 145.

9. Questa rettificazione si pronuncia all' udienza dal presidente solo o dal giudice che presiedeva al tribunale all' epoca in cui la sentenza fu proferita. In caso d' impedimento del presidente o del giudice i patrocinatori si presenteranno al giudice più antico, cioè il primo secondo l' ordine della nomina dei membri del tribunale. Dopo di aver pronunziato definitivamente sulla retti

ficazione, il giudice sottoscrive la sua decisione col cancelliere, che la inserisce nel libro delle udienze. *Art.* 145. La redazione rettificata dal giudice è la sola, dietro la quale il cancelliere dovrà rilasciare le spedizioni della sentenza, riponendo la scrittura delle narrative fra gli originali de' suoi atti.

10. Queste formalità hanno luogo, quando vi è opposizione alle narrative comunicate. Ma se dopo le ventiquattr' ore, dacchè l'originale scrittura contenente le narrative è rimasta nelle mani dell'usciere delle udienze il patrocinatore, a cui essa scrittura è stata notificata, non fa opposizione alcuna, l'originale si restituisce al patrocinatore cui appartiene. Questi lo reca in cancellerìa per servire alla *redazione* della sentenza in ciò solo che riguarda le narrative; i motivi e la *dispositiva* essendo già registrati nell'originale; e le spedizioni si rilasciano conformi alle narrative comunicate.

11. Dal fin quì detto risulta che dall'unione di ciò ch'è stato scritto dal cancelliere nel libro delle udienze e dalle narrative comunicate dal patrocinatore, approvate dall'avversario o rettificate dal giudice, si compone la redazione totale di un'originale sentenza, atta già ad essere spedita. Questa intera re-

dazione come prescrive l'*art.* 141 conterrà dunque.

1.° Il nome, cognome, la professione, il domicilio delle parti, egualmente che dei loro patrocinatori.

2.° Le conclusioni loro rispettive.

3.° L'esposizione sommaria dei punti di fatto e di diritto.

4.° I motivi che hanno determinato il tribanale.

5.° La *dispositiva*, cioè la decisione pronunciata dal tribunale, la quale può dividersi in altrettante disposizioni, quanti sono i punti da decidersi.

6.° Il nome e cognome de' giudici che han pronunciato.

7.° Il nome e cognome del regio procuratore quando ha date le sue conclusioni.

È uso in Francia, ed utile sarebbe introdurlo anche qui, d'indicare nelle sentenze le conclusioni che il regio procuratore ha date nella causa.

12. Tali disposizioni che noi avevamo già adottate dopo la Francia, e consacrate nel nostro metodo di procedura or ora cessato, fanno onore allo spirito delle leggi del nostro secolo. Anticamente le sentenze parevano piuttosto atti di volontà assoluta e di

spotica, che conclusioni conseguenti della ragione e dell' equità. Oggi quella pubblicità e quei ragionamenti che il Codice inculca ne' giudicati servono a far conoscere sempreppiù che i giudici non sono altro che gli organi della legge.

13. Termineremo questo capitolo con una osservazione sulla differenza che passa tra un *registro* secondo la nostra comune accezione su questa voce, e un *libro di udienza* secondo il suo significato in Francia (1) ed ora presso di noi. Questa differenza che potrebbe credersi di puro nome è stata introdotta per asssicurare la stretta osservanza dell' obbligo, che ha il presidente di firmare col cancelliere ciascheduna sentenza individualmente. L' uso di firmare i *registri* o i *protocolli* che contenevano le sentenze era di porre il nome a ciaschedun foglio di essi registri o protocolli; ora, siccome un solo foglio potrebbe contenere più di una sentenza, è chiaro che con questo metodo non tutte le sentenze si sarebbero individualmente autenticate colle firme, che la legge ordina dover privatamente seguire ciascuna sentenza.

(1) Feuille d' audience è *quello che noi abbiamo detto* libro di udienza.

D'altronde il Codice ha considerato ciascheduna causa come faciente la materia di un processo verbale, ed è questo il motivo per cui ha voluto che ciascheduna sentenza, la quale chiude il suo rispettivo processo verbale, sia munita della sua firma particolare del presidente e del cancelliere.

Si è detto, quando si è parlato delle udienze de' giudici di pace, che questi *libri di udienze* non sono che altrettanti *quaderni*, de' quali ciascuna udienza reclama il suo all'opportuno bisogno; stanti i nuovi metodi adunque, l'uso de' *registri* non solo sarebbe inutile, ma ancora imbarazzante nei casi; ov'è necessario che il cancelliere rechi con se l'originale della sentenza.

## Cap. II.

### *Della spedizione delle sentenze.*

14. Nel capitolo antecedente si è veduto come si formi l'ordine di una sentenza ed in che consiste. Ora per fare eseguire questa sentenza è necessario che la parte che l'ha ottenuta se ne faccia rilasciare una copia autentica dal cancelliere, ch'è il depositario degli originali. Il diritto acquistato che ha cotesta parte di esercitare tutti i mezzi coattivi contro la parte soccombente, sarebbe inefficace, sè la copia della sentenza non

fosse rivestita da una forma particolare, che a questo effetto vien chiamata *forma esecutoria*. È adunque allorquando la copia di una sentenza è rivestita della forma esecutoria, che chiamasi *spedizione*.

15. Per rendere regolare la spedizione di una sentenza tre cose si ricercano necessariamente:

1.° Che porti una intestazione eguale a quella delle leggi, per far conoscere che la giustizia è amministrata a nome e per delegazione ricevuta dalla potestà suprema.

2.° Che termini con un comando a tutti gli officiali della giustizia, perchè la facciano eseguire, ed ai depositarj della forza armata perchè vi prestino man forte in caso di bisogno. *Vedi la modula al n.° 11.*

3.° Che sia sottoscritta dal cancelliere per certificare che la spedizione è interamente conforme all' originale che ritiene ne' suoi atti.

16. Da qualunque autorità giudiziaria emani la sentenza, egli è di una assoluta necessità che la spedizione sia fatta nella forma anzidetta; senza di che la sentenza non potrebbe mai mandarsi ad esecuzione.

17. Abbiamo veduto nel § 9 del cap. antecedente che la redazione delle narrative

consentita fra le parti o rettificata dal giudice è la sola, su di cui il cancelliere è autorizzato a rilasciare le spedizioni delle sentenze. Ora quando una sentenza è pronunciata in contumacia contro una parte che non ha costituito patrocinatore, la comunicazione delle narrative fra' patrocinatori rendendosi impraticabile, la legge dispensa in questo caso da questa formalità. Allorchè l'*art.* 142 ha prescritto una comunicazione di tali narrative tra patrocinatore a patrocinatore, ha supposto che fossero già stati costituiti da una parte e dall'altra. Conseguentemente se una delle parti ne mancasse, il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza in contumacia rimetterà le sue narrative in cancelleria senza contradizione, acciocchè tali quali si trovano servissero al cancelliere per la redazione completa della sentenza contumaciale, di cui rilascerà senza contrasto, nè inconveniente la spedizione.

Il contumace però non resta senza difesa; subitochè la sentenza gli sarà notificata potrà, opponendosi alla medesima, domandare insieme la rettificazione delle narrative.

18. Avvertiamo del pari rispetto alle spedizioni delle sentenze de' giudici di pace e dei tribunali di commercio, che in essi non

essendovi ministero di patrocinatori, la comunicazione delle narrative non potrà aver luogo. Queste adunque saranno redatte all'udienza e scritte nel libro delle udienze. Il cancelliere delle giustizie di pace e de' tribunali di commercio è autorizzato a rilasciare alle parti le spedizioni delle sentenze subito che sono state pronunciate.

19. In fine vi hanno anche nei tribunali ordinarj delle cause di brevissima istruzione, come sono quelle nelle materie sommarie. Parleremo in seguito di questa sorta di cause. Basterà avvertire qui solamente, che le sentenze proferite in materie sommarie e per conseguenza nelle giustizie di pace e nei tribunali di commercio dovranno contenere la liquidazione delle spese; e quindi le narrative recate all'udienza dovranno anch'esse esprimere la somma totale delle spese, affinchè nulla possa ritardare la redazione completa e pronta delle dette sentenze, e conseguentemente la spedizione delle medesime.

20. Rispetto poi alle sentenze che si pronunciano in materie non sommarie, basterà, come si è detto, che contengano la condanna delle spese in massima; la liquidazione si eseguirà di poi in una forma particolare. Questa liquidazione non entra nella redazio-

ne delle sentenze in tali materie; perlochè quando il cancelliere ha avuto in mano le narrative, potrà rilasciarne delle spedizioni, senza che in esse faccia menzione della somma delle spese.

ART. XII.

*Module per le sentenze.*

§. I.

*Libro delle udienze.*

„ Udienza tenuta dal tribunale di..... oggi ventotto gennajo mille ottocento cinque.

Presenti
I Sigg.
G.... Presidente.
Q.... Giudice.
L.... Giudice.
N.... Giudice.
M.... Regio Procuratore.
*Sott.* G.. Presidente.
S.... Cancelliere.

„ Tra il Sig. Giuseppe B...., capo-maestro di fabbriche a Milano, attore, rappresentato da D...., patrocinatore,

„ Ed il sig. Paolo M...., proprietario, domiciliato alla Cassina dei Pomi, vicino a Milano, reo convenuto rappresentato da C..., patrocinatore;

Udite le parti, insieme al sig. regio procuratore, il quale ha conchiuso che fosse rigettata l'istanza dell'attore;

„ Considerando che, ec.

„ Il tribunale rigetta la dimanda della parte di D.., e la condanna nelle spese.„

*Sott.* G..., Presidente.
S.. Cancelliere.

Presenti
I medesimi
*Sott.* G...., Presidente.
S......, Cancelliere.

„Tra Natale C...., sartore, domiciliato a Rò, attore, rappresentato da T....,

„ Contro Luigi B.., mercante di tela a Monza reo con-

venuto non comparente.

„ Essendo stato inteso l'attore;

„ Considerando che giustifica, ec.

„ Il tribunale accorda la contumacia alla parte di T...., contro Luigi B..., ed in conseguenza condanna il detto B.. a pagare ec. ec. e nelle spese. „

*Sott.* G.. Presidente.
S...., Cancell.

Presenti.
I medesimi
*Sott.* G...., Presidente.
*S*...., Cancell.

„ Tra il sig. Giamo L...., chirurgo, domiciliato a Pioltello, attore, rappresentato da C..., patrocinatore.

„ Ed il sig. Pietro C..., distillatore, domiciliato a Milano contrada di Brera, rappresentato da E...., patrocinatore.

„ Udite le parti

„ Il tribunale, avanti di pronunziare in merito, ordina che verrà giudicato dietro il rapporto del sig. giudice L.... nominato relatore a quest'effetto, all'udienza del giorno venticinque di questo mese.

*Sott.* G...., Presidente:
S...., Cancelliere.

## §. II.

### *Narrative notificate.*

„ Tra il sig. Giovanni D...., negoziante, domiciliato a Milano, contrada del Morone,

attore, per atto di citazione del giorno due gennajo scorso, rappresentato da S...., patrocinatore.

,, Ed il sig. Stefano A....,, mercante di vino, domiciliato a Milano, contrada della Sala, reo convenuto, in conformità delle conclusioni dell' atto di citazione, rappresentato da B...., patrocinatore.

,, L.... ha detto, a suo favore, che la casa occupata dall' attore non appartiene al sig. A....., di cui non n'era che l'agente, allorchè se ne fece il contratto d'affitto: in conseguenza conchiude, che senza aver riguardo alla pretesa compensazione opposta dal sig. A.... sia condannato a pagarli la somma di due mila lire per quattr'anni d'arretrati d'una rendita che ha costituito a favore dell'attore, in virtù d'un atto rogato davanti A....., ed il suo collega, notari a Milano, il giorno otto gennajo mille ottocento sei, e nelle spese.

,, B.... dalla sua parte conchiude, che senza aver riguardo alla dimanda fatta contro di esso dal sig. D...., attesochè da due anni occupa una casa, che gli ha affittata il reo convenuto, e che l' affitto di questa casa sorpassa di duecento lire i quattro anni d'arretrati, di cui si tratta, sia rigetta-

ta la dimanda del sig. D...., e condannato nelle spese.

„ In punto di fatto è costante e confermato dalla parte, che il sig. A... è debitore di una rendita costituita a favore del sig. D..., e che quattr'anni d'arretrati montanti a due mila lire, e scaduti gli otto gennajo scorso, gli sono dovuti; è certo del pari e confermato dalla parte, che il sig. D.... occupa una casa, di cui da due anni non ha pagato la pigione, la quale ammonta a due mila lire. Questa casa non appartiene al sig. A..., ma egli era stato incaricato di affittarla in forza di un mandato speciale, citato nel contratto d'affitto e rimasto annesso all'originale. Dopo d'allora il sig. D.... non ha voluto pagare la pigione al sig. A....., perchè non lo crede bastantemente autorizzato a ritirarla; per compensazione il sig. A..... ha creduto di non dover pagare gli arretrati della rendita che deve al sig. D....

„ In punto di diritto si tratta di sapere, se la compensazione opposta dal sig. A.... sia ammissibile.

„ Ad istanza del sig. D..... si notifichino al sig. B..., patrocinatore del sig. A...,, le anzidette narrative della sentenza proferita fra le parti, il giorno sei di questo mese, dalla

prima sezione del tribunale di prima istanza, di Milano;

„ Intimandogli di farvi opposizione, se lo vuole, entro venti quattr'ore, altrimenti le dette narrative saranno rimesse in cancellerìa, per essere rilasciata la spedizione della detta sentenza.

„ Fatto a Milano il giorno undici aprile mille ottocento cinque. „

*Sott.* L..... Patrocinatore.

„ Le narrative sopradette sono state notificate, e n'è stata consegnata copia da me, Enrico N...., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al N.° 195, al sig. B....., patrocinatore, nel suo domicilio, rimettendola ad un domestico, il giorno undici aprile mille ottocento cinque. „

*Sott.* N....., Usciere.

„ Il sig. B.... ha dichiarato, che faceva opposizione alle narrative sopradette, sul motivo che il punto di fatto non è esattamente stabilito; sostiene, che non solamente il sig. A..... era munito di mandato per affittare la casa, di cui si tratta, ma di più che il mandato stesso sussiste tuttavia, e lo autorizza a ritirare la pigione durante il contratto di locazione.

„ A Milano, il giorno dodici aprile mille ottocento cinque, „

*Sott.* N...., Usciere.

§. III.

*Chiamata in giudizio per far giudicare sulle narrative.*

„ Ad istanza del sig. D...., domiciliato a Milano, contrada del Monte di Pietà, attore,

„ Sia intimato al sig. B...., patrocinatore del sig. A.... appaltatore de' carriaggi, contrada della Cerva a Milano, reo convenuto,

„ Di comparire alla camera del consiglio della prima sezione, davanti il sig. presidente, il giorno quindici di questo mese, a mezzogiorno, per ivi far giudicare sull' opposizione fatta dal detto sig. B...., alle narrative della sentenza proferita nella causa fra le parti, il giorno sei del presente mese.

„ A Milano, il giorno tredici aprile mille ottocento cinque.

*Sott.* L.... Patrocinatore.

„ Intimato, e lasciata copia dell' atto sopraddetto, da me, Vincenzo P...., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al N.° 120, al sig, B.... consegnandola nel suo domicilio ad un suo giovine di studio.

„ A milano, il giorno tredici aprile mille ottocento cinque. „

*Sott.* P...., Usciere.

§. IV.

*Deliberazione sulle opposizioni alle narrative.*

Al giorno indicato, il patrocinatore che sostiene le narrative, si presenta avanti il presidente, alla camera del consiglio. Se il patrocinatore contrario non si presenta, viene deliberato in sua assenza sull'opposizione che se ne fa al giudice.

Quando il patrocinatore opponente si presenta, le parti si spiegano in contraddittorio ed il giudice pronuncia subito.

In qualunque caso le narrative sono approvate o riformàte.

Se il presidente trova che nulla havvi a cambiare alle narrative che sono state intimate, il cancelliere, a tenore dell'originale dell' intimazione chegli viene presentata, trascrive la decisione in questi termini:

„ *Narrative conservate.*

„ Fatto alla camera del consiglio il primo giorno di maggio mille ottocento sei. „

*Sott.* R..... Presidente.

N..... Cancelliere.

Quando il motivo dell'opposizione alle narrative viene preso in considerazione, il presidente ne ordina la rettificazione. Il can-

celliere l'eseguisce sull'originale dell'intimazione che gli viene presentato dall'istante.

Cancella adunque quello che deve essere tolto, e inserisce al margine quello che è prescritto dalla pronunciata deliberazione.

Queste rettificazioni fatte al margine sono datate e sottoscritte tanto dal presidente, che dal cancelliere.

L'originale dell'intimazione delle narrative, sul quale è stato scritto ciò che il presidente ha ordinato, resta negli atti originali della cancellerìa, per completare l'originale della sentenza, di cui prima della rimessa delle narrative non esisteva che un sommario della dispositiva; se entro le 24 ore non viene fatta opposizione alle narrative intimate, l'originale dell'intimazione è consegnato al cancelliere, senza che vi sia bisogno di metterlo sotto gli occhi del presidente, e questo documento diviene parte integrante dell'originale della sentenza.

§. V.

*Originale di sentenza interlocutoria che ordina la comparsa personale delle parti.*

S'intende per originale d'una sentenza non solamente il sommario della dispositiva, che è stato scritto dal cancelliere nel libro delle udienze, ma ancora le narrative, quan-

do sono esse state comunicate senza opposizione; o, se vi è stata opposizione, dopochè esse sono state rettificate dal giudice. Lo stato in cui si trova allora la sentenza in cancelerìa, costituisce ciò che si chiama l'originale.

La forma della redazione per le sentenze interlocutorie e provvisionali, è la medesima che quella delle sentenze definitive, come si vedrà da differenti esempj che noi siamo per dare; cominciamo da una sentenza interlocutoria.

„ Tra Marcello B...., coltivatore, domiciliato a S. Francesca, circondario di Milano, attore, per atto di citazione delli quattordici febbrajo mille ottocento cinque, rappresentato da D...., patrocinatore, da una parte;

„ E Claudio S...., oste ai Merli, circondario medesimo, reo convenuto di formalità alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, rappresentato da G....., patrocinatore, dall'altra parte.

„ La parte di D...., ha conchiuso, che senza aver riguardo alle offerte della parte di G...., sia questa condannata a restituirle non solamente le sei cavalle, che essa confessa di aver ritirate presso di sè, ma ancora lo stallone e la cavalla che la parte medesima non vuole esibire, o di pagare il prezzo ammontan-

te a sei cento lire per la cavalla, ed a mille ottocento lire per lo stallone, qualora la parte contraria non voglia pagare questi oggetti a stima di periti. Essa ha conchiuso inoltre, che fosse proibito alla detta parte di G.... d'impossessarsi in avvenire di alcuna delle bestie appartenenti all'attore in qualunque luogo le trovi, e per qualsiasi pretesto, sotto quelle pene che saranno di ragione; e per averlo fatto, che fosse condannato in quei danni ed interessi che piacerà al tribunale di arbitrare, e che saranno applicabili, come formalmente acconsente l'attore, ai poveri della comune di Milano; in fine il detto attore ha conchiuso che il suo avvessario fosse condannato nelle spese.

„ Dal canto suo la parte di G.... ha conchiuso che le si dia atto di quanto essa dichiara: 1.° di aver trovato a più di tre quarti di miglio da S. Francesca sei cavalle, che sembravano smarrite; 2.° di non sapere cosa sia divenuto della settima cavalla, e dello stallone reclamati; 3.° di aver ritirato nella sua scuderìa le dette sei cavalle, e di averle nutrite e governate; ha pure conchiuso che le fosse dato atto dell'offerta che essa ha fatto per atto di citazione del sedici febbrajo mille ottocento cinque, di consegnare all'attore

le sei cavalle, che essa ha ritirate presso di se, ritenuto l'attore in obbligo di rimborsare il prezzo di nutrimento, e della custodia delle dette bestie in ragione di soldi trenta al giorno per ciascuna bestia, quando l'avversario non preferisse che ciò venga stabilito a stima di periti. La stessa parte di G.... ha conchiuso in conseguenza, che l'istanza della parte di D.,.. fosse rigettata in tutti i suoi capi, o che fosse in ogni evento dichiarata innammissibile, e che inoltre fosse condannata nelle spese.

,, Il punto di fatto non è abbastanza rischiarato perchè possa fissarsi il punto di diritto.

,, Considerando dunque, che per accertare le rispettive loro asserzioni, le parti non propongono nè scritture, nè testimonj, e che il solo mezzo di rintracciare la verità è di sentirle personalmente;

,, Il tribunale avanti di prounnziare definitivamente ordina che le parti saranno tenute di comparire in persona all' udienza nel giorno venticinque di questo mese, per rispondere alle interpellazioni che ad esse verranno fatte dal presidente, e per essere in seguito ordinato dal tribunale ciò che sarà di ragione, salve le spese.

„ Giudicato a Milano dai sigg.... il giorno diecinove marzo mille ottocento cinque.„

*Sott.* R..... Presidente.
G..... Cancelliere.

§. VI.

*Originale di sentenza provvisionale.*

„ Tra Niccola D...., droghiere, domiciliato a Modena, dipartimento del Panaro, e Teresa P...., sua moglie, e per essa, attori nell'istanza provvisionale, per atto di citazione del giorno venti luglio mille ottocento cinque, rappresentati dal sig. N...., patrocinatore, da una parte,

„ Contro Sebastiano F...., chirurgo, domiciliato a Rubbiera circondario di Reggio, dipartimento del Crostolo,

„ Giacomo T....., coltivatore, domiciliato a Melegnano, dipartimento d'Olona,

„ E Maria T...., vedova di Paolo A...., domiciliata a Roverbella, dipartimento del Mincio,

„ Tutti tre rei convenuti, in conformità delle conclusioni del detto atto di citazione, e rappresentati da C. . . . , Patrocinatore, dall'altra parte.

„ N.... per le parti conchiude nella sua dimanda provvisionale, facendo istanza che le due case situate a Milano e dipendenti dal-

la eredità di Benedetto Q..... siano amministrate provvisionalmente da un depositario, che sarà o scelto dalle parti, o nominato *ex officio*, e che nel medesimo tempo sia autorizzato a riscuotere le rendite dovute alla detta eredità; ed inoltre che i suoi avversarj siano condannati nelle spese della dimanda provvisionale.

,, Le parti di G....., dal loro canto, hanno conchiuso, che fossero rigettate le dimande provvisionali delle parti contrarie: le medesime parti di C..... hanno in conseguenza conchiuso, che l'amministrazione dei beni dell'eredità, di cui si tratta, fosse loro affidata, attesochè il titolo di erede non è controverso nelle loro persone, mentre non consta del titolo dei loro avversarj; ed in fine che le dette parti di N..... fossero condannate nelle spese.

,, In punto di fatto, Benedetto Q...., maestro intarsiatore, morto celibe nel suo domicilio a Milano, contrada di Borgonuovo, ha lasciato dei beni, la di cui proprietà forma il soggetto della contraversia fra le parti. Quella di N..... pretende di essere sola erede e provvisionalmente domanda un amministratore: le parti di C..... sostengono che l'ere-

dità, di cui si tratta, non appartiene che a loro, e vogliono amministrarla provvisionalmente.

„ In punto di diritto si tratta di sapere, se l' amministrazione provvisionale di questa eredità debba essere confidata alle parti di C......, ad esclusione di quelle di N....., ovvero se meglio convenga di affidarla alle cure di un amministratore.

„ Considerando che niente può esser giudicato provvisionalmente in favore dell' una o dell' altra parte, finchè non siano conosciuti i loro titoli rispettivi, e che la destinazione di un amministratore va incontro a tutti gl' inconvenienti che potrebbero derivare da un altro metodo d' amministrazione;

„ Il tribunale, pronunciando definitivamente sulla dimanda provvisionale, ordina che tutti i beni, senza eccezione, dipendenti dall' eredità di Benedetto Q.... saranno amministrati provvisionalmente, a titolo di deposito, da B..... notaro a Milano; condanna inoltre le parti di C..... nelle spese dell' istanza provvisionale, riservate tutte le altre ragioni delle parti sulla domanda principale.

„ Giudicato a Milano dai sigg....., alla

seconda sezione, il giorno dodici agosto mille ottocento cinque ,,.

Sott. G.... Presidente.
L.... Cancelliere.

§. VII.

*Originale di sentenza definitiva.*

,, Tra Stefano G..... , mercante di legna, domiciliato a Mortara, dipartimento dell'Agogna , attore per atto di citazione del giorno dieci ottobre mille ottocento cinque, e rappresentato da L..... , patrocinatore, da una parte,

,, Contro Maddalena D..... , nubile, maggiore, mercantessa di tele, domiciliata essa pure a Mortara, rea convenuta in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione, rappresentata da P..... , patrocinatore dall'altra parte.

,, La parte di L.... conchiude che sia dichiarata valida la licenza o congedo notificato alla parte di P... per atto di citazione del giorno trenta marzo mille ottocento cinque; che in conseguenza, essendo scorso da più giorni il termine di detto congedo, la parte di P.... sia condannata a lasciar libera la bottega e l'appartamento che essa occupa nella casa dell'attore; a consegnare le chiavi; a far eseguire tutte le riparazioni *locative*;

il tutto nel termine di ventiquattr' ore; altrimenti, e non eseguendo ciò, la detta parte di L.... dimanda di essere autorizzata a far espellere la detta parte di P.... e a far mettere i suoi mobili fuori di casa, con tutti i mezzi coattivi usati in simili circostanze, sotto la riserva di tutte le sue ragioni per le riparazioni *locative*; conchiude infine che la sentenza che sarà pronunziata sia eseguita provvisionalmente, malgrado l' opposizione o appellazione qualunque, e che la detta parte di P... sia condannata nelle spese. Dall' altra parte P.... conchiude, che il congedo sia dichiarato nullo, che conseguentemente l'istanza di L..... sia rigettata, o che in tutti i casi sia dichiarata non ammissibile, ed inoltre che sia condannato nelle spese.

„ Nel fatto è costante che un contratto d'affitto è stato stipulato avanti un notaro a Mortara, per tre o sei anni a favore della rea convenuta. Il terzo anno di questo contratto di affitto è spirato il primo giorno di questo mese; l' intimazione di congedo è stata fatta la vigilia soltanto del detto primo giorno del corrente, e questo atto di congedo non è stato registrato che il giorno due, cioè quando erano cominciati gli ultimi tre anni del contratto d' affitto, ed in conseguenza allor-

chè, secondo una condizione del contratto, non era più tempo d'intimare il congedo.

„ La questione di diritto consiste in sapere, se la data di un atto portante congedo cominci dal giorno in cui è intimato, ovvero dal giorno in cui è registrato. Nel primo caso l'atto di cui si tratta sarebbe stato intimato in tempo utile; mentre nel secondo caso sarebbe stato intimato troppo tardi.

„ Considerando 1.° che quando un atto è stato registrato nel termine prescritto per questa formalità ha il suo effetto dal giorno in cui è stato intimato; 2.° che il congedo, di cui si tratta, è stato registrato nel termine prefisso, poichè questa formalità è stata adempita due giorni dopo l'intimazione:

„ Il tribunale senza aver riguardo alla nullità proposta contro l'atto di congedo intimato ad istanza della parte di L..... il giorno trenta di marzo dell'anno presente e registrato il giorno due aprile seguente dichiara buono e valido il detto congedo; condanna la parte di P.... a lasciare la bottega e l'appartamento che essa occupa nella casa dell'attore, a farvi le riparazioni *locative* ed a consegnargli le chiavi entro ventiquattr'ore; lo che non eseguendo, autorizza la parte di L..... ad espellere quella di P..... ed a

far mettere i suoi mobili in istrada, con tutti i mezzi coattivi, sotto la riserva delle sue ragioni, relativamente alle riparazioni *locative*; ordina che la presente sentenza sia eseguita provvisionalmente, nonostante opposizione od appellazione, e senza che vi sia bisogno di cauzione per parte dell'attore; condanna la parte di P..... nelle spese liquidate in .....

„ Giudicato a Novara dai signori... il giorno vent'otto aprile mille ottocento sei. „

*Sott.* ec.

## §. VIII.

*Originale di sentenza, con cui si pronunzia unitamente sul merito e sull'istanza provvisionale.*

Se dopo di essersi introdotta un'istanza provvisionale, il merito principale della contestazione si trovi in istato di essere giudicato contemporaneamente colla detta istanza, la parte più sollecita fa chiamare l'avversario per il dibattimento all'udienza tanto sul merito che sul provvisionale come segue:

„ Ad istanza di Giuseppe N...... cittadino italiano, domiciliato a Milano,

„ Sia intimato al sig. D...., patrocinatore di Bernardo C...., oste al Monte Tabore in Milano,

„ Di comparire il giorno disciassette del

mese corrente all'udienza della seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano, per discutervi la causa fra le parti non solamente sul provvisionale, ma contemporaneamente sul merito, che è egualmente in istato di decisione.

„ Fatto il giorno undici febbrajo mille ottocento cinque.

*Sott.* B.... Patrocinatore

„ Il presente atto è stato notificato da me sottoscritto usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, al sig. D.... nel suo domicilio, conseguandolo ad un suo giovine di studio.

„ Fatto a Milano il giorno dodici febbrajo mille ottocento cinque. „

*Sott.* A....

Arrivato il giorno, le parti discutono. Se una di esse pretende che il merito non è in istato di decisione, il tribunale decide; e se trova che l'istruzione è completa, ordina immediatamente alle parti di discutere sul tutto, e pronunzia con una sola sentenza come segue:

„ Tra Bernardo C...., oste al Monte Tabore in Milano, attore nel merito, come per atto di citazione del giorno venti decembre mille ottocento quattro, e reo convenuto nel-

la domanda provvisionale, rappresentato da D...., patrocinatore, da una parte.

„ Contro Giuseppe N..., cittadino italialiano, domiciliato a Milano, reo convenuto nel merito ed attore nella domanda provvisionale, come per atto di citazione del giorno quindici gennajo mille ottocento cinque, rappresentato da B...., patrocinatore, dall'altra parte.

„ La parte di D... conchiude, nel merito, che il reo convenuto sia condannato: 1.° a metterlo in possesso della casa situata in Milano contrada del Baggio, e che gli è stata lasciata per legato nel testamento di Giulia A...., morta a Milano il giorno sette marzo mille ottocento quattro, vedova di Antonio M....; 2.° a pagargli una somma di lire mille trecento, dovuta dalla testatrice, come da sua obbligazione stipulata per atto di notaro a Milano, il giorno otto ottobre mille ottocento tre; 3.° a rendergli conto della rendita di detta casa e degl'interessi di detta somma, a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione e nelle spese.

„ Sul provvisionale la detta parte di D.... ha conchiuso che sia rigettata la dimanda dell'avversario, o in ogni caso che fosse dichiarata non ammissibile colle spese.

,, Dal canto suo la parte di B.... conchiude, nel merito, che il legato di cui si tratta sia ridotto alla metà; che in conseguenza la casa , che ne forma l'oggetto, non essendo suscettibile di esser divisa, domanda che ne sia ordinata la licitazione, affinchè la metà del prezzo sia aggiudicata al legatario, al quale essa offre di pagare la metà degli affitti, dal giorno della citazione all' ufficio di conciliazione.

,, Per ciò che riguarda l'obbligazione delle mille trecento lire essa sostiene, che è stata pagata alla sua scadenza, e conchiude che sia rigettata la dimanda dell' avversario, ed in ogni caso che sia dichiarata non ammissibile, colle spese.

,, Sul provvisionale la medesima parte di B.... ha domandato che le riparazioni da farsi alla casa di cui si tratta e già verificate dai periti fossero fatte sotto la sua ispezione e pagate colle somme ricavate dagli affitti, salvo nel definitivo giudizio di farle ricadere a carico di chi sarà di ragione; essa ha pure conchiuso, che la parte di D...... fosse condannata nelle spese del provvisionale.

,, Nel fatto la vedova M.... ha legato alla parte di D...., suo nipote, una casa situata in Milano, contrada del Baggio, e questa ca-

sa conformemente alla stima che ne è stata fatta legalmente forma i due terzi del patrimonio attivo dell'eredità.

„ In secondo luogo è costante che è stata sottoscritta dalla testatrice un' obbligazione di mille trecento lire a favore della parte di B...., altro suo nipote; ma è costante del pari che una quittanza debitamente registrata a Milano il giorno undici febbrajo mille ottocento cinque, è stata fatta il giorno nove novembre mille ottocento tre, per scrittura privata, dal procuratore della detta parte di B.... a saldo di questa obbligazione.

„ In fine le parti convengono che la casa di cui si tratta ha bisogno di riparazioni urgenti domandate dai conduttori.

„ In punto di diritto si tratta di sapere, sul provvisionale, se vi è luogo di ordinare che le riparazioni, già verificate dai periti, saranno fatte immediatamente a spese di chi sarà di ragione e sotto l'ispezione della parte di B......

„ Nel merito si tratta di decidere: 1.° se il legato della casa in questione deve essere ridotto alla metà, affinchè il valore di esso non ecceda il terzo dell'eredità. 2.° se la quittanza fatta da un procuratore in pagamento di una obbligazione rogata per atto

di notaro è valida, benchè questa quittanza sia un atto fatto per iscrittura privata.

„ Considerando rispetto alla domanda provvisionale, che è urgente di fare delle riparazioni, che hanno per oggetto di mantenere i conduttori nell'uso della loro abitazione.

„ Considerando nel merito, sulla prima questione, che un testatore, il quale lascia suoi eredi presuntivi due figli o discendenti non può disporre, a titolo gratuito, che di un terzo dei suoi beni, in forza della disposizione degli *art.* 913 e 914 del Codice Napoleone; che la casa lasciata per legato, dietro la stima seguita ed il valore convenuto fra le parti, ammonta a due terzi del patrimonio attivo della eredità; e che questa casa, come ne sono convenute le parti nelle loro rispettive difese, non può essere divisa;

„ Sopra la seconda questione considerando che nessuna legge prescrive che il pagamento di una obbligazione stipulata per atto autentico sia verificato piuttosto con un eguale atto autentico che con un atto per iscrittura privata; che al contrario l'*art.* 1322. del Codice Nap. dice che una scrittura privata, riconosciuta dalla parte, cui viene opposta, ha fra le parti che riguarda, la me-

desima fede che un atto autentico; che la sottoscrizione del procuratore della parte di B... non viene contrastata dalla detta parte;

„ Considerando infine che il provvisionale ed il merito della contestazione trovandosi in istato di decisione è necessario di pronunziare sopra tutti e due gli oggetti con una sola sentenza;

„ Il tribunale, udite le parti, pronunziando definitivamente sulle dimande tanto principali, che provvisionali, per ciò che riguarda il legato fatto di una casa alla parte di D.., ordina che sarà ridotto alla metà; che dietro istanza della parte più sollecita si procederà alla licitazione della detta casa; autorizza in conseguenza la parte di D.. ad esigere direttamente dagli acquirenti la metà del prezzo dell'aggiudicazione, in pagamento del suo legato; la autorizza egualmente a ricevere dalla parte di B..., secondo la sua offerta, la metà delle pigioni dovute dopo la citazione all'ufficio di conciliazione.

„ Per ciò che riguarda il pagamento delle mille trecento lire, a motivo dell'obbligazione sottoscritta dalla testatrice, la dimanda della parte di B.... è rigettata.

„ Per ciò che riguarda le riparazioni da farsi alla casa, il tribunale ordina che quelle

che sono state verificate dai periti, saranno provvisionalmente fatte sotto l'ispezione di una delle parti e pagate colle pigioni scadute e da scadere come debito dell'eredità; la qual cosa sarà eseguita provvisionalmente, nonostante qualunque opposizione od appellazione, e senza che vi sia bisogno di dare cauzione.

„ Condanna le parte di D.... nei due terzi delle spese delle cause principali e provvisionali, e la parte di B.... nell'altro terzo.

„ Giudicato a Milano dai sigg.... il giorno ventisette marzo mille ottocento cinque. „

*Sott.* ec.

## §. IX.

### *Spedizioni di sentenze.*

La spedizione di una sentenza è la copia della redazione che si trova in cancellerìa, e di cui abbiamo dato degli esempj nei paragrafi precedenti; ma questa copia è preceduta e terminata da una formula, che è assolutamente la stessa per tutte le sentenze di qualunque siasi natura, e qualunque sia l'autorità da cui emanano, come si vede dagli esempj seguenti.

*Spedizione di una sentenza di giudice di pace.*

„ Napoleone, per la grazia di Dio e per

le costituzioni dello Stato, Imperatore dei Francesi, Re d'Italia, a tutti i presenti e futuri salute.

„ Il giudice di pace del cantone di Monza, dipartimento d'Olona, ha proferito la seguente sentenza.

„ Tra Natale M...., calzolajo domiciliato a Milano, attore, comparente in persona,

„ E Giovanni P....., mercante di frutti, domiciliato a Monza, reo convenuto, comparente in persona.

„ M.... ha detto, che per atto di citazione nel giorno venti di questo mese, debitamente intimato, ha fatto citare ec.

„ P..... ha risposto che l'attore non può pretendere che gli sia dovuto ec...

„ In punto di fatto ec...

„ In punto di diritto ec...

„ Considerando che ec.

„ Noi giudice di pace, pronunciando inappellabilmente, abbiamo rigettata l'istanza di M..., intentata contro P....., e condanniamo il detto attore nelle spese, liquidate nella somma di .....

„ Giudicato a Monza il giorno venticinque gennajo mille ottocento quattro. „

*Sott.* B.... Giudice di pace.

O... Cancelliere.

„ Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri, che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la detta sentenza; ai nostri procuratori presso i tribunali di prima istanza di darvi mano; a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

„ In fede di che la presente sentenza è stata sottoscritta dal giudice di pace e dal cancelliere. „

Per spedizione.
*Sott.* O.... Cancelliere.

§. X.

*Spedizione di una sentenza proferita da un tribunale di prima istanza o da un tribunale di Commercio.*

„ Napoleone, per la grazia di Dio e per le Costituzioni dello Stato Imperatore dei Francesi, Re d' Italia a tutti i presenti e futuri salute.

„ Il tribunale di prima istanza (o di commercio) residente a Novara, dipartimento dell'Agogna, ha proferita la seguente sentenza.

„ Tra il Sig. Giacomo D....., mercante di panni, domiciliato a Novara, attore, in opposizione formata con intimazione del giorno ec.

„ Ed il sig. Claudio F....., mercante di lana, domiciliato nella stessa città, reo convenuto a tenore delle conclusioni della detta opposizione ec.

„ L'opponente ha conchiuso che piaccia al tribunale di ricevere la sua opposizione contro la sentenza proferita in contumacia contro di lui il giorno dodici di questo mese e notificata il ventidue; in conseguenza, giudicando il merito principale, rigettare la domanda del sig. F....., assolvere l'opponente dalle condanne contro di lui pronunciate nella detta sentenza, e condannare il detto sig. F.... nelle spese.

„ Il reo covenuto in opposizione ha conchiuso, che senza aver riguardo alla detta opposizione formata dal sig D...., la quale sarà rigettata o dichiarata non ammissibile, venga deciso che la sentenza del dodici di questo mese sarà eseguita nella sua forma e tenore, che l'opponente sia condannato nelle spese.

„ È costante in fatto che il sig. F.... ha ottenuto contro il sig. D.... una sentenza in contumacia, che condanna quest'ultimo a ec.

„ La questione di diritto consiste a sapere, se il sig. D..... può essere riguardato come obbligato per contratto a ec.

,, Considerando che la promessa sulla quale F.... fonda la sua domanda non è provata con iscrittura, e che la somma di cui si tratta non permette la prova per testimonj;

,, Il tribunale dopo di avere ammesso l'opposizione di F.... contro la sentenza in contumacia, pronunciata contro di lui il giorno dodici di questo mese, giudicando sul merito principale, rigetta la domanda di D..., assolve l'opponente dalle condanne proferite contro di lui in merito, e condanna D.... nelle spese liquidate nella somma di .... ,,

,, Giudicato a Novara dai sigg.... li trenta dicembre mille ottocento cinque. ,,

*Sott.* C.... Presidente.
M..... Cancell.

,, Comandiamo ed ordiniamo ec.

,, In fede di che la presente sentenza è stata sottoscritta dal presidente e dal cancelliere del tribunale. ,,

Per spedizione
*Sott.* M..... Cancelliere.

§: XI.

*Spedizioni di una decisione.*

,, Napoleone ec.

,, La corte di appello residente a Brescia, dipartimento del Mella, ha pronunciata la seguente decisione:

„ Tra il sig. Silvestro D....., banchiere, domiciliato a Brescia, appellante, contumace,

„ Ed il sig. Benedetto A....., cittadino italiano, domiciliato a Venezia, dipartimento dell'Adriatico, intimato, comparente per mezzo di L....., patrocinatore.

„ L'appellante non ha costituito patrocinatore davanti la corte.

„ In conseguenza L....., parlando per la sua parte ha conchiuso e domandato che piaccia alla corte di dichiarare la contumacia contro il sig. D....., senza aver riguardo all'appellazione interposta da quest'ultimo di una sentenza pronunciata in contumacia contro di lui dal tribunale civile di Bergamo a favore del sig. A....., dichiarare l'appellazione non avvenuta, ordinare che la sentenza impugnata colla via dell'appellazione, sortisca il suo pieno ed intero effetto, e condannare l'appellante nella multa e nelle spese.

„ Il fatto è, che la sentenza contumaciale, da cui è stato appellato, ha dichiarato la contumacia dell'attore D..... contro A.....

„ La questione è dunque di sapere, se la sentenza deve essere confermata.

„ Considerando che l'attore che aveva incorso la contumacia dichiarata con sentenza

del tribunale di prima istanza, non è comparso all'appello da lui interposto.

,, La corte dichiara la contumacia contro D....., a favore di A...., dichiara l'appellazione non avvenuta, ordina che la sentenza impegnata colla via dell'appellazione sortisca il suo pieno ed intero effetto, e condanna l'appellante nella multa e nelle spese.

,, Giudicato a Brescia li cinque di settembre mille ottocento sei. ,,

*Sott.* C..... Presidente,
P. ... Cancell.

,, Comandiamo ed ordiniamo ec.

,, In fede di che la presente decisione è stata sottoscritta dal presidente e dal cancelliere della corte. ,,

Per spedizione
*Sott.* P.... Cancell.

## TITOLO VIII.

*Dei giudizj contumaciali e delle opposizioni.*

Questo titolo si divide in tre articoli, i quali trattano: 1.° Delle sentenze in contumacia. 2.° Delle opposizioni alle medesime, 3.° Delle module relative.

### ART. I.

*Delle sentenze in contumacia* (1).

Geralmente sentenza contumaciale appel-

(1) *Nel foro francese diconsi sentenze par défaut*

lasi quella che una delle parti ottiene contro il suo avversario, che non comparisce dopo di essere stato debitamente citato.

Questo articolo contiene tre capitoli separati: 1.° Della contumacia del reo convenuto; 2.° Della contumacia dell' attore: 3.° Dell'esecuzione delle sentenze contumaciali.

### C a p. I.

*Della contumacia del reo convenuto.*

1. Quando il reo convenuto, dopo ch'è stato citato, non costituisce patrocinatore, la contumacia può essere contro di lui dichiarata nel giorno della comparsa fissato nella citazione.

Egualmente se, dopo di avere costituito patrocinatore, questi non si presenta al dibattimento dell' udienza nel giorno indicato per la istruzione della causa, il reo convenuto incorre la contumacia. *Art.* 149.

2. Notisi, che per la buona intelligenza del Codice e per l' esatta sua applicazione nella pratica dobbiamo guardarci di confondere queste due sorta di contumacia. Quindi per evitare qualunque oscurità nomineremo *contumucia incorsa della parte* la sen-

Defaut *in genere* contumacia, défaillant, contumace. Défaut *in ispecie* contumacia *del reo convenuto*. Congé *in ispecie contumacia* dell'attore.

tenza, che si pronuncia contro il reo convenuto che non ha costituito patrocinatore, e *contumacia incorsa dal patrocinatore* la sentenza che si pronuncia dietro la non comparsa del patrocinatore costituito all' udienza. Indicata questa distinzione ci servirà a comprendere la diversità delle disposizioni degli *art.* 157 e 158 relative ai termini per formare opposizione alle differenti sentenze contumaciali.

3. Siccome tutte le sentenze di qualunque specie, in qalsisia materia e da qualunque tribunale emanino, debbono essere proferite all'udienza, così anche quella che dichiara la contumacia si pronuncierà all' udienza dopo che, chiamata la causa dall' usciere, si riconosce che il reo convenuto non è comparso. *Art.* 150.

4. L'effetto della contumacia del reo è l'aggiudicazione delle domande in favore dell'attore, semprechè fossero trovate giuste e ben verificate. Si è detto, che la giustizia e la ragione comandano di rigettare una domanda evidentemente mal fondata, quantunque il reo convenuto non comparisse. Egli è perciò che se il tribunale crede, anche in questo caso, non essere abbastanza illuminato dalle ragioni esposte dall'attore, potrà far

deporre sul di lui ufficio le carte per esaminarle più maturamente e per deliberare alla prossima udienza. *Ibid.*

5. Se sono state citate più persone per la stessa causa, ma con termini a comparire differenti, non si potrà dichiarare contumacia contro alcuna di esse prima della scadenza del termine accordato a quella che aveva il domicilio più lontano. *Art.* 151.

6. Nello stesso caso se molte delle persone citate nella medesima causa non comparissero, una sola sentenza dichiarerà contro esse la contumacia. Ma se contro questa disposizione espressa dall'*art.* 152 intervenissero tante sentenze separate quante sono le parti contumaci, non solo non entreranno in tassa le spese di queste sentenze, ma resteranno a carico del patrocinatore che le avesse ottenute, senza che potesse ripeterle contro il suo cliente.

7. Ma se fra due o più parti citate ve n'ha di quelle, che hanno costituito patrocinatore e delle altre, che non ne hanno costituito, le conclusioni dell'attore saranno al medesimo aggiudicate senza distinzione fra' contumaci e non contumaci? Questo è il caso dell'*art.* 153, il quale risolve in modo preciso la quistione.

Se si aggiudicasse la domanda dell'attore indistintamente, potrebbe darsi il caso che, per la forza delle ragioni allegate dalle parti comparenti, perdesse la causa in merito, ed allora si sarebbero pronunziate nella stessa causa due sentenze contradittorie. Ecco adunque come l' *art.* 153 vuole che si proceda in questo caso.

Ricordiamoci che in forza degli *art.* 151 e 152 una sola sentenza dichiara la contumacia contro le parti delle quali nessun patrocinatore comparisse all' udienza, quando è scaduto il termine più lungo. Ora la stessa sentenza ordinerà che l' effetto della contumacia si *riunisca*, vale a dire che si sospenderà di pronunciare sopra l' effetto, che dovrà produrre la contumacia, finchè non siasi giudicato su di questo effetto unitamente col merito della causa fra le persone comparenti. Se l' attore vince la lite contro le dette persone comparenti, si dichiarerà nel medesimo tempo vincitore contro le contumaci; se l' attore soccombe verso le prime, soccomberà egualmente verso le seconde.

8. Questa sentenza di *riunione*, cioè quella che dopo di avere accusata la contumacia ordina che l' effetto ne sia sospeso, è sempre una prima sentenza contumaciale pronunzia-

ta contro le parti non comparenti: per conseguenza dovrà essa venir notificata personalmente o al domicilio delle medesime da un usciere, che dal tribunale si destina a questo effetto. La notificazione dovrà inoltre contenere nuova intimazione a comparire all'udienza nel giorno, in cui la causa sarà chiamata per essere definitivamente decisa.

9. Eseguita questa nuova intimazione, se le parti già contumaci costituiscono patrocinatore e presentano le loro difese (quando siano in tempo di farlo e che la causa il comporti), la sentenza che si pronuncia in seguito è un giudicato in contradittorio. Rispetto a quelle che continuano nella contumacia, subiranno esse, come si è veduto, la stessa sorte delle parti comparenti, di maniera che se queste soccombono, l'effetto della contumacia avrà egualmente il suo corso.

10. Abbiamo ammesso in principio, *art.* 22, che non si può formare opposizione contro una seconda sentenza contumaciale. Conseguentemente la sentenza che, pronunziando contradditoriamente contro le parti comparenti, dichiara la contumacia contro le non comparenti, non potrà da queste essere impugnata colla via dell'opposizione. *Art.* 153. Dappoichè rispetto ad esse la detta sentenza

è una seconda contumacia e dietro la nuova intimazione, la seconda sentenza avrà l'effetto di una sentenza pronunziata in contraddittorio.

## Cap. II.

### *Della contumacia dell' attore.*

11. L'attore, avendo già costituito il suo patrocinatore nell'atto stesso della citazione, si reputa legalmente rappresentato in giudizio. Ma se questo suo patrocinatore non si presentasse all' udienza nel giorno della comparsa, il reo convenuto otterrebbe la dichiarazione di contumacia contro di lui, onde eliminare l'istanza intentata. Questa specie di contumacia è dunque necessariamente una *contumacia di patrocinatore*.

12. Nel *tit. III* di questo libro abbiamo osservato, che avendo il reo convenuto costituito il suo patrocinatore, aveva quindici giorni di tempo onde preparare e notificare le sue *difese*; ma potendo rinunziare al vantaggio di questo termine, ha di più la facoltà di non presentare difesa alcuna; quindi, fatta la costituzione del suo patrocinatore, può immediatamente chiamare la parte contraria all' udienza con un semplice atto: Da queste disposizioni ripetute qui dall' *art.* 154 segue necessariamente che se l' attore

non comparisce dietro questa chiamata, il reo convenuto otterrà la contumacia contro di lui. *Ibid.*

13. Passa una differenza essenziale tra la contumacia incorsa dal reo convenuto e quella incorsa dall'attore riguardo ai loro rispettivi effetti: nel primo caso le conclusioni dell'attore non sono ammesse che dopo di essere state provate: nel secondo sono rigettate senza esame. *Vedi tit. III. cap. 2 del primo libro.*

## Cap. III.

### *Della esecuzione delle sentenze contumaciali.*

14. Prima di mandare ad esecuzione una sentenza bisognerà farla intimare alla parte soccombente. Distinguiamo però rispetto a questa intimazione, le sentenze proferite *contro la parte*, cioè quando la parte non ha costituito patrocinatore, da quelle proferite *contro il patrocinatore*, cioè quando il patrocinatore costituito non comparisce all'udienza. Ora l'*art.* 155 vuole che nel primo caso l'intimazione si eseguisca alla persona o al domicilio della parte stessa; nel secondo, alla persona o al domicilio del patrocinatore.

15. In tutti e due i casi però l'esecuzione della sentenza contumaciale non può inco-

minciare che spirato il termine di otto giorni, partendo dal giorno dell'una o dell'altra intimazione. *Ibid.* dovendo il contumace avere il tempo di formarvi, se lo crede, opposizione, come vedremo nell'*art.* seguente.

16. Nulladimeno nei casi urgenti lo stesso *art.* 155 permette ai giudici di ordinare nella medesima sentenza che la di lei esecuzione avrà luogo immediatamente dopo di essere stata intimata, senza aspettare la scadenza del termine a formare opposizione. Questi casi urgenti sono enumerati, come l'abbiamo veduto nell'*art.* 135. Di più nei casi ove siavi pericolo nel ritardo, i giudici potranno ordinare l'esecuzione della sentenza non ostante l'opposizione, previa cauzione o senza, secondo le circostanze. Simili disposizioni però dovranno essere formalmente espresse nella dispositiva della sentenza e non potranno essere supplite, nè formare oggetto di un giudicato posteriore. *Art.* 155., § 2.

17. Coll'*art.* 156 la legge ha voluto prevenire per quanto è possibile la negligenza o la fraude di qualche ufficiale ministeriale che tardasse di notificare la sentenza contumaciale, per modo che il soccombente si vedesse incalzato co' mezzi coattivi di esecuzione senza prima aver conosciuto qual destino

abbia avuto la lite. Quindi per ovviare a un così grave inconveniente il Codice prescrive, che qualunque sentenza contumaciale contro una parte che abbia mancato di costituirsi un patrocinatore, dovrà intimarsi alla medesima col mezzo di un usciere a ciò *destinato* dal tribunale nella stessa sua sentenza. È questa una garanzìa sufficiente, dappoichè la scelta del tribunale nel tempo stesso che dà una prova della fedeltà dell' usciere, lo rende nominatamente responsabile.

18. Che se la intimazione dovesse farsi a qualche distanza, allora la stessa sentenza dovrà ordinare, che l'usciere verrà destinato dal tribunale o dal giudice del domicilio del contumace.

La destinazione dell' usciere può essere rimessa alla scelta o del presidente o del tribunale di prima istanza, o del giudice di pace del domicilio del contumace; ma fa di mestieri che il presidente e il giudice a ciò delegato si nomini precisamente nella sentenza.

19. In virtù di questa disposizione la parte che vuol fare intimare la sentenza contumaciale, presenterà al presidente del tribunale designato una istanza firmata da un patrocinatore addetto al medesimo tribunale; il

presidente nominerà in calce dell' istanza l' usciere che dovrà fare l' intimazione, e con questa destinazione che si restituisce alla parte essa si dirige all' usciere, che si riterrà dalla medesima autorizzato ad eseguire questa operazione. L' usciere infine nel fare l' intimazione al contumace, consegnandogli la copia della sentenza, dovrà consegnargli egualmente la copia dell' istanza della parte, che contiene in calce l' ordine che lo destina, per giustificare così la sua autorizzazione.

20. Se la sentenza commette questa destinazione di usciere ad un giudice di pace, si presenterà al giudice la copia della medesima sentenza e gli si farà istanza verbale per l' opportuna provvidenza. Il giudice rilascierà allora una cedola, colla quale destinerà l' usciere, e questi per eseguire la commissione intimerà colla copia della sentenza la copia della cedola anzidetta.

21. L' *art.* 156 aggiunge al §. 2, che se tale sentenza non è eseguita nello spazio di sei mesi a contare dal giorno della sua prolazione, non potrà più mandarsi ad esecuzione. Spirato questo termine la sentenza si considererà come non avvenuta, quand' anche fosse stata legalmente intimata in tempo utile.

22. Notiamo però che simili precauzioni non si estendono alle sentenze pronunziate in contumacia per la non comparsa de' patrocinatori, perciocchè allora non può temersi che avvenga negligenza o fraude degli uscieri.

23. Per terminare le nostre osservazioni sopra tutto ciò che concerne il termine entro il quale una sentenza proferita in contumacia può mandarsi ad esecuzione, diremo che l'*art.* 164 proibisce di usare de' mezzi coattivi di esecuzione contro un terzo, se nello stesso tempo non gli si comunichi un certificato del cancelliere, il quale esprima che sul registro, di cui parleremo, non è stata annotata alcuna opposizione alla sentenza.

Per esempio: *Tizio* è stato condannato in contumacia a sgombrare una casa, di cui era possessore e che avea locata a *Cajo*, il quale non era in causa. Quest'ultimo è dunqne un terzo contro il quale non potrà eseguirsi la sentenza contumaciale senz'avergli fatto conoscere col mezzo del certificato del cancelliere, che il contumace non aveva fatto opposizione alla detta sentenza. Una tale formalità è anch'essa una precauzione contro la sorpresa che potrebbe farglisi coll'eseguire una sentenza, di cui non avesse avuto alcuna contezza, ed è anche utile al contu-

mace, che in ogni caso potrebbe essere informato dal terzo.

### Art. II.

*Delle opposizioni alle sentenze contumaciali.*

La materia di questo articolo sarà divisa in tre capi: il primo spiegherà cio che intendesi per opposizione; il secondo le formalità dell'opposizione contro una sentenza proferita dietro la contumacia del patrocinatore; il terzo le formalità necessarie per opporsi ad una sentenza proferita dietro la contumacia della parte.

### Cap. I.

*Cosa s' intende per opposizione ad una sentenza contumaciale.*

1. Altre volte *purgavasi* la contumacia; ma i termini erano piuttosto arbitrarj, ora dipendenti dal consenso dei litiganti, ora dalla prudenza del giudice. D'altronde, essendovi più di un grado d'appello, la prima sentenza poteva passare più facilmente in giudicato senz'arrecare pregiudizio irreparabile al soccombente. Oggidì la legge stessa autorizza un rimedio contro la sentenza contumaciale, che chiamasi opposizione, ne fissa i termini, ed in considerazione di avere ristretto l'appello ad un solo grado, favorisce la parte contumace, per quanto lo può,

senza lesione del diritto acquistato dalla parte vittoriosa.

2. L'*opposizione* è una dichiarazione che fa la parte condannata in contumacia, per avvertire l'avversario ch'ella intende di presentarsi al tribunale per difendersi in giudizio, ed ottenere una sentenza in contraddittorio in luogo di quella in contumacia statale intimata.

3. Questa dichiarazione sospende l'esecuzione della sentenza contumaciale (quando l'esecuzione non fosse, per i motivi già esposti, stata ordinata non ostante opposizione). Inoltre in virtù dell'opposizione la legge accorda al contumace il diritto di riprendere la causa a quel grado d'istruzione, in cui trovavasi quando incorse la contumacia, e di continuare la procedura fino a che una sentenza in contradittorio o confermi, o modifichi, o annulli la sentenza contumaciale. *Art.* 159, §. 2.

4. Una indulgenza così estesa in favore dei contumaci non potrà però essere trascurata impunemente; dappoichè, se dopo aver formato opposizione, non si avesse cura di evitare una seconda contumacia, non vi sarebbe rimedio di una seconda opposizione, *art.* 165, e non resterebbe che la via

dell' appello. Del rimanente per essere legalmente dichiarata un'opposizione bisognerà osservare differenti formalità, a misura che la contumacia è incorsa dal patrocinatore, o dalla parte: ciocchè sarà il soggetto de' due seguenti capitoli.

5. Una formalità generale in ogni specie di contumacia e di opposizione alla medesima, e che altre volte non era ordinata, è il registro delle opposizioni. L' *art.* 163 prescrive che vi debba essere in cancellerìa un registro, in cui il patrocinatore dell' opponente è in obbligo di notare sommariamente la sua opposizione, e di enunciare il nome e cognome delle parti e dei patrocinatori rispettivi, non che le date della sentenza contumaciale e della fatta opposizione alla medesima.

6. Quest' annotazione è firmata solamente dal patrocinatore che l' ha scritta, per modo che il cancelliere non è incaricato di alcuna redazione in questi casi: egli non è che il depositario del registro delle opposizioni, nel quale le differenti annotazioni sono scritte succesaivamente le une dopo le altre, secondo il loro ordine di data; non si pagherà alcun diritto di registro che nel solo caso,

in cui si rilasciasse una formale spedizione o estratto del medesimo.

7. Ma se una contumacia è incorsa da una parte che non ha costituito patrocinatore, come si procederà per fare ragionare l'opposizione? Si risponderà a questo caso nel capitolo 3.° ove parleremo delle forme dell'opposizione alla contumacia incorsa dalla parte.

8. Osserviamo per ultimo, terminando questo capitolo, che su questa istituzione del registro delle opposizioni è fondata la disposizione dell'*art.* 164, il quale, come noi l'abbiamo già rimarcato, non permette di eseguire una sentenza contumaciale contro un terzo non stante in causa, ammenochè non si abbia ottenuto dal cancelliere un certificato contenente assicurazione di non essere stata fatta annotazione alcuna sul detto registro contro la sentenza proferita in contumacia.

## Cap. II.

### *Della opposizione ad una sentenza proferita dietro la contumacia del patrocinatore.*

9. La validità di una opposizione dipende dal tempo in cui l'opposizione è formata, e dal modo con cui è prodotta.

Quando la contumacia è incorsa dal pa-

trocinatore, l'*art.* 157 concede otto giorni per farvi opposizione, a contare da quello in cui la sentenza è stata notificata al patrocinatore; spirato questo termine, non si ammette più opposizione, e la sentenza contumaciale sortisce la sua piena esecuzione. Questo è quanto al tempo.

10. Quanto al modo, l'*art.* 168 esige, che l'opposizione di cui si tratta, sia formata con atto di *patrocinatore a patrocinatore*, notificato dall'usciere delle udienze. Quest'atto dovrà contenere i motivi dell'opposizione, ossia le *difese* dell'opponente, dapoichè l'opposizione non è in ultima analisi che un'eccezione contro l'azione principale. Però se queste difese fossero già state dedotte nel corso dell'istruzione, basterà il dichiarare, che s'intende dedurle non tanto come eccezioni all'azione principale, quanto come mezzi di opposizione alla contumacia. *Art.* 161.

11. Un tal modo di proporre l'opposizione alla contumacia del patrocinatore è strettamente rigoroso: secondo lo stesso *art.*161, §.2 un'opposizione che non fosse notificata in questa forma non impedirebbe l'esecuzione della sentenza, ed il patrocinatore che l'ha ottenuta farebbe dichiarare la nullità del-

l' opposizione con una semplice *chiamata all' udienza*, senza che occorra alcun' altra istruzione (1).

12. Quando l'opposizione è proposta in modo regolare, l'istruzione della causa si riassumerà nello stato in cui trovasi, conseguentemente prima di chiamare all' udienza, bisognerà che ciascuna delle parti abbia notificato, o prodotto ( secondo la natura del processo ) il numero delle scritture che la legge le permette, o che abbia lasciato scorrere i termini accordati per queste notificazioni o produzioni.

## Cap. III.

### *Della opposizione ad una sentenza proferita dietro la contumacia della parte.*

13. Il tempo accordato per formare questa opposizione si estende fino a tanto che la sentenza contumaciale non sia eseguita. E questa la disposizione generale dell'*art.* 158. Ma a qual'epoca dovrà questa sentenza considerarsi come eseguita?

14. L'*art.* 159 dice positivamente, che una sentenza si avrà per eseguita, allora

(1) *Il testo francese diceva :* sur un simple acte ; *l'italiano :* semplice atto di protesta. *La protesta però include necessariamente chiamata all' udienza, ove dovrà decidersi la nullità dell' opposizione.*

quando, in virtù della medesima, i mobili che erano stati pignorati, sono stati venduti, o che la parte condannata è stata incarcerata, o se già lo era, che sia stato messo impedimento alla di lei escarcerazione, o che in esecuzione della medesima sentenza, le sia stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o che la parte stessa abbia pagate già le spese del processo su di cui la sentenza è stata proferita. In fine qualunque atto, dal quale può risultare che il contumace ha dovuto avere necessariamente cognizione della esecuzione della sentenza contro di lui proferita, indicherà l'epoca, nella quale non sarà più possibile di formarvi l'opposizione.

15. Questa disposizione, che è un beneficio del nuovo Codice, è il complemento delle precauzioni prese contro gli abusi che potrebbero commettersi nelle procedure contumaciali. In queste procedure ove necessariamente una delle parti non ha provveduto ai suoi interessi, la legge ha voluto metterla al coperto da ogni prevaricazione facile a commettersi Dietro tali precauzioni inutile sarebbe la sottrazione di una notificazione qualunque; la parte cui ferisce, dovrà in qualche modo essere informata de' passi del-

la giustizia ; ora egli è impossibile, come vedrassi in seguito, che una deliberazione importante s'incominci ad eseguire o contro la persona o contro i beni di una cittadino, senza che questi ne sia previamente informato : qualunque sia il primo atto coattivo che se gli notifichi, ei prenderà le sue misure per essere a tempo onde formare la sua legittima opposizione, e non è soltanto che quando l'esecuzione è giunta a quei gradi che abbiamo esposto nel §. antecedente, che non sarà più in caso di opporre alcun mezzo all'esecuzione della sentenza. Dall'altra parte, questi favori accordati al contumace niente pregiudicano a colui, che ha ottenuto la sentenza, dappoichè sta a lui di sollecitarne l'esecuzione colle necessarie notificazioni; e quindi tutti gl'interessi restano conciliati.

16. La previdenza della legge non necessaria nella contumacia incorsa dal patrocinatore, che ne è sempre avvertito dal suo collega, era quì adunque indispensabile, ove non avendo la parte costituito patrocinatore, non poteva essere informata degli atti fatti contro di lei, che col ministero degli uscieri.

17. Ciò che abbiam detto concerne il tem-

po in cui la parte può far opposizione alla sua contumacia dichiarata; vediamo ora in qual modo dovrà fare questa opposizione.

18. Rispetto al modo non vi è bisogno di dimostrare, che dovrà essere differente da quello con cui formasi opposizione alla contumacia del patrocinatore: quindi l'*art.* 162 se n'è occupato di proposito.

19. Dacchè una persona riceve o un *precetto* di usciere (1) o un processo verbale di pignoramento o di arresto personale contro di lui ordinato, o qualunque altra notificazione di atti esecutivi, può dichiarare all'usciere, che vuole opporsi alla sentenza, in virtù della quale l'usciere agisce, e dal medesimo officiale far inserire la sua dichiarazione nell'atto stesso di notificazione. Può egualmente con atto separato, che appellasi atto *estragiudiciale* (2), far notificare dallo stesso usciere alla persona o al domicilio dell'istante, ch'egli contumace intende opporsi alla sentenza. Qualunque siasi di questi due mezzi, de'quali può il contumace servirsi per far costare della sua opposizione

(1) *Si parlerà di questo* precetto *al tit. de'* pignoramenti.

(2) *Così detto perchè non è parte integrante del processo.*

alla sentenza , essa ne sospende necessariamente l'esecuzione .

20. A questa formalità dovrà però succedere un'altra : bisognerà che la detta opposizione venga reiterata entro giorni otto mediante un atto *da patrocinatore a patrocinatore ;* ed in conseguenza questo atto dovrà contenere e la costituzione del patrocinatore ed i motivi dell' opposizione, ossiano le difese . Senza di questa seconda formalità il tribunale dichiarerà come non avvenuta la prima opposizione, la quale non potrà essere ricominciata , e quindi l'esecuzione della sentenza avrà il suo effetto senza che vi sia bisogno di nuovo ordine .

21. Siccome però l'atto di patrocinatore, di cui si tratta non potrebbe essere notificato, se il patrocinatore della parte , che ha ottenuto la contumacia fosse morto o non esercitasse più le sue funzioni, così l'opponente dovrà aspettare che l'avversario informato della prima opposizione, gli abbia fatto notificare una nuova costituzione di patrocinatore . La notificazione di tale nuova costituzione è parimenti un atto *estragiudiziale* che si fa col ministero dell' usciere alla persona o al domicilio dell'opponente , perciocchè costui non ha peranco patrocina-

tore in causa. È dunque nel termine di giorni otto, a contare dal giorno in cui la nuova costituzione gli è stata notificata, che l'opponente farà la sua e reitererà l'opposizione, come si è detto, con atto da *patrocinatore a patrocinatore*. *Art.* 162. §. 2.

22. Non è inutile di avvertire che in questo caso il termine di giorni otto accordato all' opponente per reiterare la sua opposizione dovrà essere accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri in ragione della distanza del suo domicilio alla residenza del tribunale.

Dall' altro canto se l' opponente volesse sollecitare la procedura, potrebbe far citare l'avversario che costituisca il nuovo patrocinatore; ciocchè si farà nella forma che sarà in seguito spiegata.

### Art. III.

*Module di sentenze contumaciali, e delle opposizioni alle medesime.*

Le module di quest' articolo non presentano che i soli originali delle sentenze; la formula delle copie esecutorie di queste sentenze, non immuta la loro redazione, e questa formula è stata sufficientemente spiegata, quando si è parlato della spedizione delle sentenze.

## §. I.

*Contumacia contro il patrocinatore.*

„ Tra Antonio D..., incisore, domiciliato a Bologna, dipartimento del Reno, attore per atto di citazione del giorno venti gennajo mille ottocento cinque e rappresentato da M...., patrocinatore da una parte.

„ Contro Simone P...., orefice, domiciliato a Bologna, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato dal sig. D...., patrocinatore, non comparente, dall'altra parte.

„ Chiamata la causa per essere discussa M... dalla sua parte, ha conchiuso, che fosse dichiarata la contumacia contro il reo convenuto; e che questi fosse condannato a pagargli la somma di mille cento lire, per l'ammontare di due anni d'arretrati di una rendita costituita dal padre del reo convenuto, a favore dell'attore, come risulta da un contratto stipulato per mano di notari di Bologna, in data del giorno sei maggio mille ottocento: dimanda inoltre che il contumace sia condannato a pagargli gl'interessi della detta somma di mille cento lire, a datar dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione, e nelle spese. Essendo stato intimato D..., patrocinatore costituito dal reo conve-

nuto, di portarsi a discutere la causa oggi, con atto intimato il primo giorno di questo mese, non è comparso, benchè chiamato nei modi usati.

,, In punto di fatto un contratto di rendita di cinquecento lire è stato costituito dal padre del reo convenuto, di cui questi è l'erede, a favore dell'attore, il quale reclama due anni d'arretrati e gl'interessi.

,, In punto di diritto trattasi di sapere, se l'istanza è fondata per le mille e cento lire e per gl'interessi;

Considerando, 1.° che il contratto della rendita, di cui si tratta, giustifica sufficientemente il reclamo dei due anni d'arretrati, per i quali non è stata prodotta la relativa quittanza: 2.° che la giustizia non accorda giammai interessi d'interessi di un capitale costituito in denaro;

,, Il tribunale dichiara la contumacia a favore della parte di M. . . . contro quella di D. . . . .

,, Per ciò che riguarda la somma di mille cento lire per due anni di arretrati della rendita, costituita con contratto delli sei maggio mille ottocento, condanna la parte di D.... a pagare la detta somma a quella di M...

„ Per ciò che riguarda gl' interessi dei detti arretrati dichiara non ammissibile l'istanza di M....

„ Condanna il contumace nelle spese, liquidate nella somma di.., e destina N..usciere delle udienze presso il tribunale, per intimare la presente sentenza.

„ Giudicato a Bologna ec.... „

§. II.

*Contumacia contro la parte.*

„ Tra Carlo M..., fittabile a S. Agnese, cantone di Modena, dipartimento del Panaro, attore per atto di citazione del giorno vent' otto maggio mille ottocento cinque, e rappresentato da D..., patrocinatore, da una parte.

Contro Enrico F..., oste, domiciliato a Modena, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell' atto di citazione, contumace, dall'altra parte.

„ Le conclusioni di M.. sono dirette ad ottenere, che sia dichiarata la contumacia contro F..., ed a suo favore, che il tribunale voglia ordinare, che la scrittura e la firma di un biglietto di mille ottocento lire, sottoscritto dal detto F..., il giorno quindici novembre mille ottocento quattro, all' ordine di T..., il quale l' ha girato a favore

dell' attore, saranno ritenuti per riconosciuti dal detto F...; in conseguenza condannarlo a pagare all'attore l'ammontare del detto biglietto all'ordine, pagabile il giorno ventisei del mese di Febbrajo scorso, il quale biglietto è stato debitamente registrato a Modena, e protestato per mancanza di pagamento il giorno ventidue del medesimo mese; condannare inoltre il contumace negl'interessi della detta somma di mille ottocento lire, a tenore delle leggi, e nelle spese.

„ F.... non ha costituito alcun patrocinatore.

„ Nel fatto un biglietto all'ordine di mille ottocento lire è stato sottoscritto dal contumace, che non l'ha pagato alla scadenza, come lo prova il protesto.

„ In punto di diritto, l'ammontare di questo biglietto è egli dovuto all'attore?

„ Considerando che il biglietto di cui si tratta è fatto nelle forme prescritte dalle leggi, che la girata è stata passata legalmente in favore dell'attore, il quale alla scadenza ne ha fatto verificare il non pagamento, mediante un protesto; che la dimanda è stata fatta nel mese dalla non comparsa del reo convenuto all'uffizio di conciliaztone;

„ Il tribunale dichiara la contumacia con-

tro F..., ed a favore dell'attore dichiara che sono ritenute per riconosciute da F...., la scrittura e la firma del biglietto all'ordine di cui si tratta ; in conseguenza condanna il detto F... a pagare alla parte di D... la somma di mille ottocento lire , ammontare del detto biglietto , insieme cogl' interessi di questa somma , a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione, e condanna il contumace nelle spese liquidate nella somma di....

„ Destina B.. , usciere delle udienze presso il tribunale, per intimare la presente sentenza .

„ Giudicato a Modena ec... „

### §. III.

*Contumacia che produce il suo effetto dopo la sentenza definitiva .*

„ Tra il sig. Gabriele S..., mercante di panni, domiciliato a Milano, contrada del Pantano , attore per atto di citazione del giorno vent' otto dicembre mille ottocento cinque e rappresentato da A...., patrocinatore da una parte .

„ Il sig. Giuseppe B..., agente di cambio a Milano rappresentato da N... , patrocinatore .

„ Ed il sig. Claudio R..., fabbricatore di

bottoni domiciliato a Varese, contrada del Pero, come tutore del sig. Ignazio B..., impiegato alla Vice-Prefettura di Varese, dipartimento del Lario, contumace;

,, Questi due ultimi, rei convenuti in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, dall'altra parte;

,, L'attore ha instato primieramente che fosse dichiarata la contumacia contro il reo convenuto non comparente, e che a suo favore fosse riunito l'effetto della contumacia; in conseguenza nel merito, ha conchiuso che tanto il comparente, quanto il contumace fossero condannati a pagargli una somma di due mila quattrocento lire per indennizzarlo del danno che il loro padre, la di cui eredità è aperta a Milano, e del quale sono eredi, gli ha cagionato, facendo fare alla casa che occupa come conduttore delle riparazioni che sono durate cinque mesi, e l'hanno privato dell'uso del magazzino necessario al suo commercio; l'attore ha inoltre conchiuso che i rei convenuti fossero condannati nelle spese.

,, Il sig. B... ha conchiuso, dal canto suo, che fosse rigettata la dimanda del sig. S....; o in ogni caso che fosse dichiarata non ammissibile e che fosse condannato nelle spese.

„ Per ciò che riguarda il sig. P...., tutore del sig. Ignazio B..., non ha costituito alcun patrocinatore.

„ Il regio procuratore è stato sentito nelle sue conclusioni tendenti ad ottenere, che fosse dichiarata la contumacia contro il tutore, e che fosse riunito l'effetto della medesima a favore del minore.

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro P..., tutore d'Ignazio B...., e riunisce l'effetto della contumacia, per pronunziare in seguito con sola e medesima sentenza, salve le spese.

„ Per intimare la presente sentenza di unione il tribunale delega il presidente del tribunale residente a Varese di destinare un usciere.

„ Giudicato a Milano il giorno diecinove febbrajo mille ottocento cinque dai sigg. A..., Q..., T..., giudici, ed in seguito delle conclusioni del sig. S..., regio procuratore „.

*Sott.* ec.

### §. IV.

*Intimazione di una sentenza contumaciale.*

Per sapere quale sarà l'usciere, che deve intimare la sentenza, allorchè un giudice è stato designato per nominarlo, si presenta a questo giudice per mezzo di un patrocina-

tore del suo tribunale un' istanza in questi termini:

Al sig. presidente del tribunale residente a Varese.

,, Il sig. Gabriele S...., mercante di panni domiciliato e Milano.

,, Espone, che ha riportato dal tribunale di prima istanza di Milano, il giorno diecinove di questo mese contro il sig. Claudio P...., tutore del sig. Ignazio B...., impiegato presso la Vice-Prefettura di Varese, una sentenza contumaciale, di cui è quì annessa la spedizione, e che destina per fare l' intimazione l' usciere, che voi vi compiacerete di designare.

,, Per queste ragioni il sig. G.... dimanda, che vi compiacciate, signore, di procedere a tale destinazione.

,, A Varese il giorno venticinque febbrajo mille ottocento cinque. ,,

*Sott.* D... Patrocinatore.

,, In calce di questa istanza il presidente, o in sua assenza il giudice che ne fa le veci, scrive il suo decreto come segue:

,, Vista la sentenza summenzionata nominiamo per farne la intimazione Luigi G...,

uno degli uscieri delle udienze di questo tribunale.

„ A Varese li venticinque febbrajo mille ottocento cinque. „

*Sott.* D..., Presidente.

La parte munita della sua istanza così decretata s'indirizza all'usciere ch'è nominato, e che intima la sentenza alla persona o al domicilio del contumace; quest' intimazione si fa come tutte le altre citazioni. L'esempio che andiamo a dare basterà per tutti i casi.

Si fa primieramente una copia esatta dell'atto che si vuole intimare: siccome qui trattasi di una sentenza se ne copierà la spedizione, si copierà egualmente l'istanza presentata al presidente del tribunale di Varese, come pure il decreto in calce alla medesima; indi nello stesso corpo dell' atto l'usciere stenderà la sua citazione in questa maniera:

„ L'anno mille ottocento ciuque, il giorno ventisei febbrajo, ad istanza del sig. Gabriele S..., mercante di panni, domiciliato a Milano, contrada del Cappello, io Luigi G..., usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza residente a Varese, come da matricola registrata al N.° 21, ivi do-

miciliato contrada del Monte, e specialmente destinato a quest' effetto, ho intimato al sig. Claudio P...., fabbricatore di bottoni, domiciliato a Varese, contrada del Pero, in qualità di tutore del sig. Ignazio B..., impiegato presso la Vice-Prefettura di Varese, 1.° una sentenza contumaciale riportata contro di esso dall' istante al tribunale di prima istanza di Milano il giorno diecinove febbrajo mille ottocento cinque; 2.° un' istanza presentata il giorno venticinque del medesimo mese dall' istante, in esecuzione della detta sentenza, al sig. presidente del tribunale residente a Varese; 3.° il decreto apposto appiedi della detta sentenza, in data del medesimo giorno, e che mi nomina per fare la presente intimazione.

„ Nel medesimo tempo e ad istanza dello stesso sig. Gabriele S.... ho citato il detto sig. Claudio P...., in qualità di tutore del sig. Ignazio B... a comparire il giorno quattro aprile prossimo all' udienza della terza sezione del tribunale di prima istanza di Milano, per rispondere alla dimanda dell' istante, altrimenti gli sarà aggiudicato l' effetto della contumacia riunita, mediante la detta sentenza.

„ L' intiera copia della sentenza dell' istan-

za e del decreto sovraenunciato, come pure del presente atto di citazione, è stata lasciata da me al domicilio del detto signor P..., consegnandola ad una donna, che mi ha detto essere sua domestica.

„ L'importo della presente intimazione è di sei lire.

*Sott.* G....

§. V.

*Sentenza definitiva in merito che aggiudica l'effetto della contumacia riunita.*

„ Tra il sig. Gabriele S...., mercante di panni, domiciliato a Milano, contrada del Cappello, attore per atto di citazione delli vent'otto dicembre mille ottocento cinque, e rappresentato da A...., patrocinatore, da una parte,

„ Il sig. Marcello B...., agente di cambio a Milano rappresentato da R..., patrocinatore,

„ Ed il sig. Claudio P...., fabbricatore di bottoni, domiciliato a Varese, contrada del Pero, in qualità di tutore del sig. Ignazio B..., impiegato presso la Vice-Prefettura di Varese, dipartimento del Lario, contumace:

„ Questi due ultimi rei convenuti in conformità dalle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, dall'altra parte.

„ A... ha conchiuso a suo favore che gli fosse aggiudicato l' effetto della contumacia riunita mediante la sentenza del giorno diecinove febbrajo scorso; in conseguenza ha persistito nelle conclusioni da esso precedentemente spiegate e rammentate nella detta sentenza.

„ N...., per il sig. Marcello B..., ha egualmente persistito nelle conclusioni precedentemente spiegate, ed inserite del pari nella medesima sentenza.

„ Per ciò che riguarda il sig. P..., tutore dal minore B...., egli non ha costituito alcun patrocinatore, malgrado che la detta sentenza che pronuncia contro di lui contumacia e riunione, gli sia stata debitamente intimata per atto di citazione da G..., usciere destinato a quest' effetto, in data del giorno ventisei di questo mese, a comparire oggi.

„ Si sono sentite le conclusioni del regio procuratore, tendenti ad ottenere che l'effetto della contumacia fosse aggiudicato contro il contumace, ed in conseguenza che, pronunziando sul merito fra tutte le parti, i rei convenuti fossero condannati, in forza della riclamata indennizzazione, ed assoggettarsi sul prezzo del contratto d'affitto dell'attore, a quella diminuzione che sembre-

rà al tribunale di stabilire , per il non uso che ha durato tre mesi e mezzo al di là dei quaranta giorni dalla legge permessi.

„ Nel fatto l' attore occupa a Milano una casa, di cui il tetto era in sì cattivo stato, che la polizia ha costretto il padre del reo convenuto a ricostruirlo . Prima di intraprendere siffatto travaglio il precetto della polizìa è stato denunziato dall' attore per atto di citazione dal giorno sette febbrajo mille ottocento quattro coll' alternativa o di resilire del contratto d'affitto , o di sopportare le riparazioni : l' attore si è appigliato all'ultimo partito, e per cinque mesi è rimasto privo del suo magazzino . Il proprietario, padre dei rei convenuti è morto il giorno quattro di novembre mille ottocento cinque, più di quattro mesi dopo che erano terminate le riparazioni , senza che l'attore gli abbia parlato dell' indennizzazione che in oggi reclama .

„ In punto di diritto si tratta di sapere , 1.° se un conduttore abbia ragione di dimandare un' indennizzazione pel non uso per lo spazio di cinque mesi d'una porzione della casa che egli occupa , allorchè entrandovi ha potuto prevedere , mediante la ispezione del tetto, che avrebbe avuto biso-

gno ben presto di riparazioni, allorchè inoltre queste riparazioni non sono state fatte, durante il tempo del contratto, che in forza di un precetto della polizia; ed in fine dopochè si è lasciato alla sua scelta, o di sgombrare la casa o di sopportare le riparazioni. 2.° Si tratta di sapere, se avendo ragione in merito, la domanda del conduttore non fosse da rigettarsi per eccezione perentoria, quando è provato ch' egli non ha giammai reclamato indenizzazione contro questo medesimo proprietario per lo spazio di più di quattro mesi che ha vissuto dopo che erano terminate le riparazioni.

,, Considerando che ogni proprietario deve garantire al conduttore l'intiero uso della cosa locata; che un conduttore può fidarsi di questa garanzia, e non è obbligato di esaminare se la cosa locata sia in istato o no di durare per tutto il tempo del contratto; che il precetto della polizia, di cui l'effetto è di prevenire gli accidenti che minacciano la sicurezza pubblica, non discarica il proprietario della sua garanzìa; che la scelta accordata al conduttore di sgombrare la casa o di assoggettarsi alle riparazioni non ha potuto distruggere l'obbligazione pel proprietario; che non ostante un conduttore è

obbligato di sostenere le riparazioni urgenti e necessarie per lo spazio di sei settimane, e che per il dipiù, ha diritto alla diminuzione del prezzo del suo contratto d'affitto, in proporzione del tempo in cui non ha potuto godere della cosa locata.

„ Considerando inoltre che l'azione del conduttore all' indenizzazione pel non uso della cosa locata non è prescritta dal semplice lasso di qualche mese, e che quest' azione può essere intentata contro gli eredi del proprietario;

„ Considerando dall'altra parte che il sig. P..., tutore del minore B..., non si è costituito alcun patrocinatore dietro la fattagli citazione di comparire oggi mediante il medesimo atto di citazione, contenente la notificazione della sentenza contumaciale del giorno diecinove febbrajo scorso, che questa sentenza riunisce l'effetto della contumacia al merito della contestazione.

„ Il tribunale, fatto riflesso alla dimanda di Gabriele S... per ciò che riguarda la riunione della contumacia al merito della contestazione, glie ne aggiudica l'effetto.

„ In conseguenza, pronunziando sul merito fra tutte le parti, condanna Marcello B... e Claudio P...., quest' ultimo in qualità

di tutore di Ignazio B..., a diminuire la pigione del contratto d' affitto della casa locata a Gabriele S... per una somma di mille e cento lire, nella quale è valutato il non uso del magazzino per i tre mesi e mezzo che hanno durato le riparazioni fatte alla detta casa al di là dei quaranta giorni permessi dalla legge; autorizza il detto S.., a ritenere nelle sue mani la detta somma sopra quello di cui può essere debitore per conto di affitti scaduti o da scadere; e condanna il detto B... e P... quest'ultimo nella suddetta sua qualità, nelle spese.

Giudicato a Milano dai sigg.... il giorno quattro aprile mille ottocento sei. „

*Sott.* ec.

## §. VI.

### *Contumacia contro l' attore* (1).

Per *congedo* s'intende una sentenza proferita in contumacia contro l' attore, e sicceme questi non può far citare senzachè prima si costituisca un patrocinatore, un *congedo* è sempre una contumacia proferita quando il patrocinatore dell'attore non si presenta all'udienza indicata, o non vi fa

(1) *In Francia detta* congé. *Congedo*, *abbandono d'istanza*.

trovare un avvocato per discutere : eccone un esempio .

„ Tra Stefano D..., mercante di merci, domiciliato a Vigevano, dipartimento dell'Agogna, attore per atto di citazione del giorno quindici aprile mille ottocento cinque, non comparente per mezzo di R.., suo patrocinatore, da una parte,

„ Contro Giuseppe C..., maestro muratore, domiciliato nella stessa comune, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato da S.... , patrocinatore, dall'altra parte.

„ Il patrocinatore di D....., non essendosi presentato per discutere, quello del reo convenuto ha instato che sia rigettata in contumacia la dimanda intentata contro di lui, e che l'attore sia condannato nelle spese.

„ Il fatto è, che D... ha citato C... per cinquecento lire, e non comparisce.

„ Di diritto può essere egli dichiarato contumace?

„ Considerando la non comparsa del patrocinatore dell'attore, che è stato citato nel modo consueto;

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro di D..... , ed à favore di S..... rigetta in contumacia la dimanda intentata contro

di esso, e condanna la detta parte di D.....
nelle spese liquidate in.....

,, Giudicato a Vigevano da ec. ,,

*Sott.* ec.

§. VII.

*Opposizione alla contumacia incorsa dal patrocinatore.*

,, Ai sigg. giudici del tribunale di prima istanza di....

,, Il sig. Vincenzo O....., opponente, espone:

,, Che dietro l'istanza, in data del giorno venti novembre mille ottocento cinque, il sig. C..... ha riportato dalla seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano, il giorno dieci gennajo seguente, una sentenza contumaciale, intimata il giorno nove del presente mese di febbrajo al patrocinatore dell'istante, che dichiara di voler fare opposizione alla detta sentenza. Le sue difese si deducono facilmente.

,, Il nominato C..... falegname reclama una somma di seicento cinquanta lire per opere eseguite nell'anno mille ottocento quattro da suo padre, e in una casa appartenente all'istante. Ma l'importo di queste opere è stato pagato, poichè esiste una ricevuta del giorno nove dicembre scorso che il padre

dell'avversario ha sottoscritta, *a saldo di tutti i conti fino a questo giorno*, e di cui è unita copia alla presente istanza.

,, Per queste ragioni l'istante conchiude, che il tribunale voglia ammetterlo come opponente alla sentenza di cui si tratta; e pronunziando sulla sua opposizione voglia rigettare la dimanda di C..... e condannarlo nelle spese.

*Sott.* M....., Patrocinatore.

,, L'istanza sopraddetta, unitamente all'enunciata ricevuta, sono state intimate, e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, al sig. B.... nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno venticinque febbrajo mille ottocento cinque.

*Sott.* Q.

### §. VIII.

*Reiterata opposizione, quando i motivi di essa sono già stati intimati.*

,, Ai sigg. giudici componenti il tribunale di.....

Il sig. D....., architetto, opponente, espone,

,, Che con dimanda fatta contro l'istante per atto di citazione del giorno due luglio

mille ottocento cinque, il sig. B.... ha riportato dal tribunale di prima istanza di Pavia, il giorno ventitre agosto seguente, una sentenza contumaciale, intimata il giorno otto settembre seguente al patrocinatore dell'istante, il quale dichiara di voler fare opposizione.

„ Adduce per motivi d'opposizione le ragioni stesse che ha fatto intimare nel corso dell'istruzione, per atto *di patrocinatore a patrocinatore*, il giorno trenta luglio scorso.

„ In conseguenza dimanda, che il tribunale voglia ammetterlo come opponente alla detta sentenza contumaciale, e pronunziando sulla sua opposizione, rigettare la dimanda del sig. B.....; in ogni caso dichiararla non ammissibile, e condannarlo nelle spese. „

*Sott*. T..... Patrocinatore.

„ La presente istanza è stata intimata e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza residente a Pavia, al signor G....., patrocinatore, nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno dodici settembre mille ottocento cinque. „

*Sott*. N..... Usciere.

§. IX.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di.....

„ Il sig. V..., opponente espone, che per atto di citazione del giorno diciannove maggio mille ottocento cinque, l'istante ha intentato contro il sig. L..... una dimanda, la quale è stata rigettata in contumacia ad istanza di quest'ultimo con sentenza del giorno sei luglio del presente mese, ed intimata il giorno quattordici al patrocinatore dell'istante, il quale dichiara di farvi opposizione.

„ Adduce a sua difesa ciò che sommariamente ha enunciato nel suo atto di citazione e che si trova sviluppato nelle sue difese intimate, durante l'istruzione, con atto di patrocinatore a patrocinatore, il giorno trenta maggio scorso.

„ In conseguenza l'istante supplica, che il tribunale voglia ammetterlo come opponente alla detta sentenza contumaciale, pronunziando sulla sua opposizione, voglia aggiudicargli le conclusioni spiegate nel suo atto di citazione, e nelle sue scritture sopra menzionate, ec. „

*Sott.* T..... Patrocinatore.

„ La presente istanza è stata intimata, e ne è stata lasciata copia al sig. C....., nel suo

domicilio, consegnandola a lui stesso, da me sottoscritto usciere presso il tribunale di prima istanza di..... questo giorno ventuno luglio mille ottocento cinque. „

*Sott.* B..... Usciere.

§. X.

*Opposizione alla contumacia incorsa dalla parte, fatta per atto estragiudiciale nel notificarsi i mezzi coattivi di esecuzione.*

L'anno mille ottocento cinque, il giorno ventidue dicembre, a undici ore della mattina, in virtù di una sentenza proferita dal tribunale di prima istanza di Pavia, in data del giorno cinque del presente mese, debitamente intimata, e ad istanza del sig. Martino S....., agrimensore, domiciliato alla Cattabrega, presso Milano, il quale ha eletto il suo domicilio nella comune di Binasco, nella casa del sig. Giovanni M....., speziale; io Pietro B......, usciere presso il tribunale di Pavia, come da matricola registrata al N.° 65, ho reiterato il precetto, in nome del Re e della giustizia, al sig. D...., mercante di cavalli, domiciliato nella detta comune di Binasco, consegnandolo nel suo domicilio ad una donna, che non volle dire il suo nome, ad effetto che si ritenga intimato, di pagare immantinente al detto S...., o a me usciere,

latore dei documenti, la somma di novecento trentasei lire, per i motivi espressi nella sentenza sopra riportata, nella qual somma, mediante la detta sentenza, è stato condannato a favore dell' istante, senza pregiudizio degl' interessi, spese e tutt' altro che fosse dovuto, ragioni ed azioni, spese ed esecuzione.

„ Il detto D..... avendo ricusato di pagare la detta somma, gli ho dichiarato che andavo immediatamente a procedere al pignoramento de' suoi mobili, ed effetti, alla presenza di Niccola C..... e di Paolo A......, tutti e due italiani, e giornalieri, domiciliati a Binasco.

„ Dietro di che, essendo comparso il detto D....., ha dichiarato che la sentenza, di cui si tratta, essendo stata proferita in contumacia, e senza ch' egli abbia costituito patrocinatore, intendeva di farvi opposizione, promettendo di reiterarla con atto di patrocinatore nel termine stabilito dalla legge; in conseguenza mi ha richiesto di sospendere ogni mezzo coattivo d' esecuzione, protestando di nullità di tutto ciò che si sarebbe fatto in pregiudizio della detta opposizione, e di reclamare inoltre per il risarcimento dei danni, ed interessi contro chi di ragione.

„ Il detto sig. D.... avendomi detto di dargli atto della sua istanza, l'ho inserito nel presente processo verbale, che ha sottoscritto, unitamente a'due testimonj con me, dichiarando io la riserva, in nome del detto sig. S....., di tutte le sue ragioni ed azioni. Ho lasciato copia del presente atto al sig. D...., consegnandolo a lui medesimo ( o al domicilio ). „

*Sott.* D...... Opponente.
C...... ed A..... Testimonj.
B...... Usciere.

§. XI.

*Opposizione alla contumacia incorsa dalla parte, fatta con atto di usciere estragiudiziale.*

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno ventitre ottobre, ad istanza del sig. Bonaventura Q....., mercante orefice, domiciliato a Milano, contrada della Dogana, io Enrico D....., usciere presso il tribunale di Como, dipartimento del Lario, domiciliato a Lenno, circondario di Como, ho dichiarato al sig. B...., coltivatore nel detto comune di Lenno, che l'istante è opponente alla sentenza contumaciale riportata contro il medesimo dal tribunale di prima istanza di Milano, il giorno dodici del presente mese, ed intimata il giorno diecinove.

L'istante protesta di nullità di tutto ciò che potrebbe essere fatto in esecuzione della detta sentenza, in pregiudizio della presente opposizione, che si propone di reiterare con atto di patrocinatore, secondo la legge.

„ Non avendo trovato alcuno nel domicilio del sig. B....., mi sono ritirato presso il sig. podestà del comune di Lenno, il quale ha vidimato l'originale della presente notificazione, di cui gli ho lasciata copia. „

*Sott.* D....

„ Visto da Noi podestà della comune di Lenno, circondario di Como, l' originale dell'atto sopraddetto, di cui ci è stata consegnata copia.

„ Fatto a Lenno, il giorno ventitre ottobre mille ottocento cinque. „

*Sott.* A..... Podestà.

## §. XII.

*Scrittura che contiene reiterata opposizione già stata fatta per via di atto estragiudiziale.*

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di prima istanza di... ...

„ Il sig. B...., architetto a....., e che costituisce il sig. D..... per suo patrocinatore;

„ Espone che essendo stata proferita contro di lui una sentenza in contumacia il giorno trenta aprile mille ottocento cinque, ed

intimata il giorno dodici maggio presente mese, l'istante ha fatta la sua opposizione per atto estragiudiciale del giorno quindici; che per adempire alla legge rinnova questa stessa opposizione mediante la presente istanza, colla quale non gli sarà difficile di far conoscere il fondamento delle sue ragioni.

„ Il sig. C..... reclama gli affitti di una casa occupata dall'istante, e per la quale questi deve cinquecento lire per sei mesi. Tale somma sarebbe stata soddisfatta, se, nel giorno sette febbrajo scorso, il sig. Carlo P...... non l'avesse sequestrata nelle mani dell'istante, all'effetto d'impedirgli di pagare ciò che per causa di affitti poteva essere dovuto al sig. C..... Quest'opposizione è stata denunciata il giorno ventidue dello stesso mese di febbrajo a quest'ultimo, il quale in conseguenza non può costringere l'istante ad alcun pagamento, finchè non sia rimosso il sequestro.

„ Per siffatte ragioni l'istante conchiude, che il tribunale voglia ammetterlo opponente alla sentenza, di cui si tratta; e pronunziando sulle opposizioni, rilasciargli atto dell'offerta, che ha fatta al sig. C....., denunziandogli l'opposizione di Carlo P....., e che rinnova in quanto occorre, di pagargli

la somma di cinquecento lire per sei mesi di affitti scaduti il giorno trenta febbrajo scorso a condizione però che il detto sig. C..... abbia a far rimovere preventivamente il sequestro del sig. Carlo P...., ed in conseguenza, per ora voglia rigettare la dimanda del sig. C......, e in ogni caso, dichiararla non ammissibile, e condannarlo nelle spese. „

*Sott.* D..... Patrocinatore.

„ L'istanza sopraddetta è stata intimata, e ne è stata lasciata copia da me usciere delle udienze presso il tribunale di...., al Sig. S.... nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio, il giorno venti maggio mille ottocento cinque. „

*Sott.* S..... Usciere.

§. XIII.

*Costituzione di un nuovo patrocinatore.*

Quando viene a morire o altrimenti a cessare dalle sue funzioni un patrocinatore, col ministero del quale è stata riportata una sentenza contumaciale, i termini accordati al contumace per fare opposizione, rimangono sospesi, finchè non venga costituito dall' avversario un nuovo patrocinatore.

Se la contumacia è stata dichiarata contro il patrocinatore, la parte che l'ha ottenuta e che non ha più patrocinatore, ne costitui-

sce un altro, il quale fa intimare la sua costituzione all' altro patrocinatore in questi termini:

,, Il sig. S...., patrocinatore presso il tribunale di prima istanza di Milano.

,, Dichiara al sig. P....., patrocinatore del sig. S...., possidente, domiciliato a Melegnano, dipartimento d' Olona,

,, Che è incaricato di agire per il sig. Luigi G....., mercante chincagliere, domiciliato a Milano, contrada di Brera; sopra istanza pendente avanti questo tribunale fra i detti sigg. S..... e G....., in luogo del sig. T..... defunto, e che era costituito patrocinatore per il sig. G......

,, Fatto a Milano, il giorno ec. ,,

*Sott.* L..... Patrocinatore.

Quest' atto si notifica, come tutti gli atti di patrocinatore a patrocinatore, col mezzo di un usciere delle udienze del tribunale.

Se la contumacia è stata dichiarata contro la parte, la costituzione del nuovo patrocinatore non può essere intimata al contumace che per atto di usciere, come nell' esempio seguente;

,, L' anno mille ottocento sei, il giorno undici settembre, ad istanza del sig. Elia M...., capo maestro falegname, domiciliato

a Milano, contrada dei Visconti, io Giovanni G....., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza di Milano, ivi domiciliato, contrada del Pesce, ho dichiarato al sig. Natale B....., mercante di grano, domiciliato a Milano, contrada dell' Orto, che il sig. F....., patrocinatore, agirà per l' istante nella causa pendente avanti il detto tribunale, tra i detti sigg. M..... e B....., in luogo del sig. V..., già patrocinatore del detto sig. M..... Copia del presente atto è stata lasciata da me al domicilio del sig. B...., consegnandola ad una donna, che mi disse essere sua moglie. „

*Sott.* G..... Usciere.

# INDICE

*Delle materie contenute in questo Volume.*

---

TITOLO V.



TITOLO VI.

TITOLO VII.

TITOLO VIII.

*Fine del Tomo Secondo.*

ANALISI DEL CODICE DI PROC. CIVILE

T. II